

TORNATA DEL 26 GENNAIO 1859

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

SOMMARIO. Omaggio — Relazione sul disegno di legge per la creazione di una Cassa di rendite vitalizie per la vecchiaia — Seguito della discussione del disegno di legge sull'esercizio della professione di procuratore — Articolo 7 nuovamente redatto dal ministro di grazia e giustizia e dalla Giunta — Proposizione del deputato Garibaldi, non appoggiata — Approvazione degli articoli 7, 8 e 9 — Emendamento del deputato Della Motta all'articolo 10, oppugnato dal Ministero, e dai deputati Pescatore relatore e Castagnola, e rigettato — È approvato l'articolo — Emendamenti dei deputati Garibaldi e Chiaves all'articolo 13-12 — Osservazioni del deputato Cassinis, del ministro di grazia e giustizia e del relatore — Approvazione di quell'articolo emendato, e del seguente — Aggiunta del deputato Cotta-Ramusino all'articolo 15, oppugnata dal ministro e dal deputato Cavallini G., e rigettata — Sospensione dell'articolo 16, e approvazione dell'articolo 17 — Osservazioni del deputato Montagnini sugli articoli 16 e 17 del Ministero, e risposta del relatore — Sono soppressi — Emendamento del deputato Chiaves all'articolo 18, combattuto dal ministro, ed approvato — Approvazione degli articoli 19 e 20 — Presentazione di un disegno di legge per assegnamento della dote a S. A. R. la principessa Clotilde — Sospensione dell'articolo 21 e di quattro altri — Emendamento del deputato Garibaldi all'articolo 26, rigettato — Approvazione degli articoli 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 — Aggiunta del deputato Arnulfo all'articolo 33, consentita ed approvata — Aggiunta del deputato Garibaldi, rigettata — Approvazione degli articoli 33, 35, 36 e 37, e soppressione dell'articolo 34 — Opposizioni del ministro all'emendamento della Giunta all'articolo 38, e parole in difesa del relatore — È approvato l'articolo 38 ministeriale, e lo sono quindi gli articoli 39 e 41 — L'articolo 40 è sospeso — Proposta del deputato Boggio, e di altri deputati, per la sospensione di due giorni di seduta pubblica, approvata.

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

MONTICELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

OMAGGIO.

PRESIDENTE. L'intendente generale della divisione di Torino fa omaggio alla Camera di quindici esemplari degli atti del Consiglio divisionale.

Saranno deposti nella biblioteca.

(Il processo verbale è approvato.)

RELAZIONE SOPRA IL DISEGNO DI LEGGE PER LA CREAZIONE DI UNA CASSA PER LA VECCHIAIA.

TORELLI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione incaricata dell'esame e dello studio del progetto di legge per la creazione di una Cassa di rendita vitalizia per la vecchiaia. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 66.)

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE SULL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PROCURATORE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sull'esercizio della professione di procuratore.

Eravamo rimasti all'articolo 7, stato trasmesso alla Commissione perchè si concertasse col Ministero.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. La Giunta essendosi questa mane riunita coll'intervento del ministro e del deputato Garibaldi, definitivamente si convenne sulla redazione dell'articolo 7 nel modo che segue

« L'iscrizione sarà ordinata dalla Corte o dal tribunale con semplice decreto sulla domanda dell'aspirante, sentito il Ministero pubblico, e sulla presentazione dei documenti comprovanti l'esistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 5, e non potrà essere denegata se non pel difetto di alcuno dei detti requisiti, o perchè l'aspirante si trovi in uno dei casi previsti dall'articolo 6.

« Qualora la Corte od il tribunale creda che possa esserci dubbio sull'ammissione della domanda, dovrà, all'udienza che sarà in tale caso stabilita dal presi-

dente, sentire l'aspirante nelle sue osservazioni ed il Ministero pubblico nelle definitive sue conclusioni, e deciderà quindi senz'altro se vi è luogo o no alla richiesta iscrizione.

« Il decreto di reiezione della domanda sarà motivato, e contro del medesimo l'aspirante potrà sempre ricorrere alla Corte d'appello, se il decreto è emanato dal tribunale, od alle classi unite, se fu proferto dalla Corte.

« Sarà pur salvo in ogni caso il ricorso in Cassazione a termini delle leggi generali.

« Venendo in qualunque tempo a risultare che l'aspirante iscritto nel catalogo dei procuratori esercenti, a termini del presente articolo, si trovava in alcuno dei casi previsti dall'articolo 6, l'iscrizione sarà annullata sulla rappresentanza del Ministero pubblico, sentito il procuratore iscritto, e non potrà più l'iscrizione essere rinnovata quand'anche il procuratore sia stato condannato soltanto ad una pena correzionale per alcuna delle cause indicate nella seconda parte dell'articolo 6.

« Nel caso previsto dal precedente alinea, il procuratore potrà inoltre, secondo le circostanze, essere condannato ad una multa da lire 1000 a 3000. »

Il desiderio che abbiamo tutti di porre termine a questa discussione, che forse già soverchiamente si protrae, mi dispensa di entrare in spiegazioni sulla redazione sottoposta alla Camera. Dirò solo che con essa mirasi a stabilire una procedura semplice il più che sia possibile, senza nulla detrarre alle guarentigie a cui ha diritto la società ed a quelle che è giusto lasciare all'aspirante procuratore.

PRESIDENTE. La Commissione aderisce a questa redazione?

PESCATORE, relatore. I principii furono intesi, la redazione corrisponde ai principii; ma non dubito che il Ministero consentirà a cangiare una parola sola. Non ne farei la proposta se il Ministero avesse avuto tempo di comunicare un minuto prima alla Commissione la sua redazione.

Se la Corte ammette, non c'è difficoltà; se c'è difficoltà, chiama il procuratore, lo sente e poi decide. Secondo la formola del Ministero, prima di chiamare il procuratore e sentirlo, voterebbe e deciderebbe che non può ammettere la domanda.

Ma, signori, se la Corte, prima di sentire il procuratore, deve venire ad una votazione decisiva e deliberare che non si può ammettere la domanda, l'opinione della Corte è pregiudicata. Indarno quindi l'aspirante chiamato comparirà a fare le sue difese.

Io propongo che alle parole: « se la Corte crede che la domanda debba essere rigettata, » si sostituiscano queste altre: « se la Corte non crede di dovere tosto ammettere la domanda; » oppure qualunque altra espressione che non obblighi la Corte a deliberare definitivamente prima di sentire l'aspirante.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io trovo giusta l'osservazione dell'onorevole relatore e non avrei difficoltà di accettare la redazione da lui proposta; parmi tuttavia che sarebbe forse meglio così formularla: « se la Corte crede che possa esservi dubbio sull'ammissione della domanda. »

PESCATORE, relatore. La Commissione aderisce.

PRESIDENTE. Essendo d'accordo Ministero e Commissione...

GARIBALDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GARIBALDI. In seno alla Commissione, alla quale ho svolta la proposta che io sottoponeva alla Camera sul finire della seduta di ieri, mi veniva osservato che l'aggiunta da me proposta non poteva ammettersi, perchè impingeva quel principio di libertà che è proclamato dalla legge 3 maggio 1857, e perchè non si poteva lasciare in potere della Camera di disciplina di frapporre ostacoli di sorta alle domande dei postulanti; insomma si riproducevano i motivi che venivano in una succedente seduta esposti dall'onorevole relatore della Commissione per escludere l'elemento pratico dall'essere chiamato a fare parte della Commissione incaricata dell'esame dei postulanti, esclusione che la maggioranza della Camera accettava.

Io, fino da ieri, esordiva col dire che questo sistema era in pratica fra noi per i candidati notai, senza che avesse fatta mala prova, giacchè il Governo non ha mai proposto alcun nuovo ordinamento a questo riguardo.

Aggiungo ora che questo sistema è seguito in Francia, e furono sempre conservate le *Chambres des Avoués*, le quali prendono in esame preventivo le domande dei postulanti, e danno il loro avviso per il loro accoglimento o per la loro reiezione. Eguale sistema è seguito nel ducato di Parma e Piacenza senza che si lamentino inconvenienti.

Io certo non potrei acconciarmi che la Camera di disciplina avesse così larghe attribuzioni, e ne è prova manifesta il tenore della mia proposta. Ed invero la mia proposta era limitata ad un semplice avviso.

Io credo però mio dovere di sostenere che, se noi escludiamo da questa legge qualunque ingerenza per parte della Camera di disciplina nell'ammissione dei postulanti, noi metteremo la legge in contraddizione con se stessa, negando poi la stessa confidenza a questa Camera di disciplina. E mi spiego.

Voi, con questa legge, all'articolo 38 del progetto ministeriale rifiuto nell'articolo 33 del progetto della Commissione, accordate a questa Camera di disciplina l'attribuzione di vegliare all'osservanza della legge e dei regolamenti; voi volete che questa Camera di disciplina invigili perchè l'ufficio di procuratore venga osservato con quei principii di rigorosa probità e delicatezza di cui debbe essere informata questa professione; voi costituite questa Camera vigile custode della condotta dei sostituiti e dei procuratori; voi, notate bene, la fate arbitra di rifiutare i certificati di moralità e di

capacità; voi la costituite arbitra delle differenze che possano insorgere tra i procuratori, i sostituiti ed i terzi; infine voi le attribuite anche l'autorità d'infliggere pene disciplinari. Mi pare adunque che, se accordate alla Camera di disciplina una sì larga confidenza per tutte queste attribuzioni, voi non potete negarle questa stessa confidenza per un altro verso, senza mettervi in manifesta opposizione alla legge.

Io pongo fine a queste brevi osservazioni coll'idea di non tediare ulteriormente la Camera, e dico: o cancellate dalla legge quelle disposizioni che riguardano la Camera di disciplina, o mettete in armonia le une colle altre tutte le disposizioni di questa legge, ed accettate per conseguenza la proposta di semplice avviso che io ho avuto l'onore di sottoporvi.

PRESIDENTE. Domando se la proposta Garibaldi sia appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Metto dunque ai voti l'articolo 7.

(È approvato.)

Viene ora l'articolo 8 che corrisponde all'articolo 6 del progetto del Ministero e all'articolo 9 del progetto della Commissione.

Prima di tutto chiederò al signor ministro se aderisca alla redazione proposta dalla Commissione.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. La Giunta, in sostanza, non ha fatto altro che cambiare i termini della redazione, poichè, quanto alla sostanza, essa è d'accordo col Ministero.

Veramente, non veggio il perchè si debba cambiare l'articolo da me proposto unicamente per ragione di forma; tuttavia confesso essere i termini, nei quali l'articolo 9 della Commissione è concepito, più precisi; quindi non ho difficoltà di aderirvi, purchè però, alle parole: « i quali chiedano l'esercizio della professione, » sieno surrogate queste altre: « i quali vogliono esercitare la professione di procuratore. » Ed io credo più convenienti queste parole, perchè con esse rimane sempre inteso che colui il quale ha i requisiti prescritti dalla legge, e che non si trova in alcuno dei casi per cui abbia o possa venire escluso, richiedendo l'iscrizione nell'elenco dei causidici, non chiede un favore ma esercita un diritto. Essendo questo consentito anche dalla Commissione, io spero che essa aderirà al proposto cambiamento.

PRESIDENTE. La Commissione aderisce?

PESCATORE, relatore. Sì, accetta.

PRESIDENTE. Allora darò lettura dell'articolo col fatto cambiamento:

« Gli avvocati già stati ammessi al patrocinio od a funzioni giudiziarie, i quali vogliono esercitare la professione di procuratore, sono dispensati dalla pratica e dall'esame prescritto ai numeri 5 e 6 dell'articolo 5.

« Gli avvocati non ancora ammessi al patrocinio nè a funzioni giudiziarie sono soltanto dispensati da due anni di pratica, e gli altri due potranno farsi anche nello studio di un avvocato. »

Pongo ai voti quest'articolo.

(La Camera approva.)

« Art. 9. Uno degli anni di pratica, che si sia fatto nell'ufficio di un notaio da un candidato aspirante a tale professione, sarà computato nella pratica prescritta dal n° 5 dell'articolo 5 per l'esercizio della professione di procuratore. »

(La Camera approva.)

« Art. 10. Gli anni di esercizio delle funzioni di segretario, di sostituto-segretario presso una Corte o tribunale, varranno come anni di pratica per l'ammissione ad esercitare l'ufficio di procuratore.

« Lo stesso si osserverà rispetto ai segretari e sottosegretari delle giudicature di mandamento, purchè i medesimi facciano un anno di pratica presso un procuratore esercente. »

(La Camera approva.)

« CAPO III. *Dei sostituiti.* — Art. 11. Ogni procuratore può nominarsi sostituiti sotto la propria responsabilità; ma per ogni secondo od ulteriore sostituito dovrà pagare la metà della tassa che egli paga in proprio. »

DELLA MOTTA. Desidererei di fare qualche osservazione su questo articolo. Io vorrei che si ponderasse ben bene se non sia per avventura senza inconveniente la libertà incircoscritta lasciata ai procuratori esercenti di nominare sostituiti in numero indefinito, la qual nomina, benchè sia sotto la propria responsabilità, porta seco il beneficio che non paghino che la metà della tassa.

Da prima in questa disposizione rileva già per l'erario uno scapito per questa riduzione alla sola metà; ma vi è altresì uno scapito assai più grave rimpetto alla responsabilità morale e materiale che gli esercenti possono presentare in favore del pubblico.

Una responsabilità pecuniaria la Camera ha dimostrato credere necessaria quando fissava l'ammontare della cauzione dei procuratori ad una egregia somma, antepo- nendo il progetto del Ministero a quello della Commissione che portava una somma assai più esigua.

Ora, è ben sicuro che, se si ammette un numero indefinito di sostituiti dai quali non si paghi più nessuna cauzione e soltanto la metà della tassa, si viene a scemare il vantaggio non solo dell'erario, ma quello pure della civile società per la diminuita responsabilità pecuniaria che l'esercente presentava colla sua cauzione.

Oltre del che mi pare che questo articolo debba pure essere ponderato rispetto al principio generale che informa tutta la legge, vale a dire del principio dietro a cui la presente legge accorda piena libertà di fare il procuratore a chiunque voglia esercitare una siffatta professione: questo principio di libertà debbe anche essere, a parer mio, tenuto in conto ed applicato nel senso di aprire una maggiore facilità ai litiganti di trovare nel numero degli esercenti l'uffizio di cui si tratta una larga scelta a fare dei loro mandatari pel disimpegno dei loro affari. Ora, tutto all'opposto, se si ammette la facoltà indefinita ai procuratori già esercenti di nominare nei loro uffici tanti dipendenti, tanti sostituiti quanti vogliono, sotto la propria responsabilità e dipen-

denza, sarà d'altrettanto diminuito poi il numero dei capi-procuratori, fra cui potranno scegliere i litiganti; potrà anzi organizzarsi una specie di associazione, una specie di monopolio di esercenti sotto la direzione di pochi capi d'ufficio, poichè molti di quei giovani che avrebbero le qualità volute per istituire un ufficio da sè, sarebbero allettati anzi a pigliare il titolo di sostituiti di qualcuno di quei procuratori che sono in miglior grado di fare affari, per godere del vantaggio di pagare minore tassa e di non prestare cauzione.

Sotto questi due aspetti mi pare che si dovrebbe trovare un mezzo con definire un numero di sostituiti che non possa essere oltrepassato, e dire, a modo d'esempio, di due nanti ai tribunali di provincia, e di tre nanti le Corti d'appello.

Io presento queste osservazioni senza fare proposta specifica, e desidero sentire qualche schiarimento se siano stati previsti inconvenienti.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Per verità non credo che possano verificarsi i due inconvenienti ai quali accennava nell'esordire l'onorevole preopinante; parendomi difficilissimo che, per risparmiare la metà della tassa ed anche per evitare la cauzione, quegli che possa avere i requisiti per essere procuratore capo, voglia determinarsi a fare il semplice sostituito, con non lieve detrimento non che dello stesso suo amor proprio, anche del suo interesse. Ma io confesso schiettamente che, oltre a questi inconvenienti, ve ne ha un altro molto grave, del quale il Governo si è preoccupato. È questo il timore che forse, come avviene oggi in qualche luogo, vi sieno di quei procuratori che in realtà piuttosto impresari di cause che difensori dei propri principali si possano qualificare. Il Governo crede che questo sia un danno da evitarsi, sia perchè quel procuratore, il quale attira a sè la maggior parte della clientela, è causa per cui molti altri hanno poco da vivere, e ben si sa a quali cimenti si trovi esposto chi esercitando una professione non ne ricava di che sostentarsi; sia poi anche perchè così pregiudicasi la difesa; essendo impossibile che un procuratore, il quale ha tante cause da occupare, oltre un numeroso stuolo di praticanti ed amanuensi, cinque o sei sostituiti, possa esaminarle tutte con la necessaria diligenza, e quindi molte di esse vengono istruite come si possono, senza la cura che si ricercerebbe. Il Governo, preoccupandosi di questo pericolo, e bilanciando e l'interesse dei procuratori e quello dei litiganti, propose una limitazione appunto come vuole l'onorevole Della Motta; cioè che i procuratori esercenti presso i tribunali non potessero avere più di due sostituiti, e tre i procuratori esercenti presso le Corti.

Il progetto del Ministero fu modificato dall'ufficio centrale dell'altra parte del Parlamento, dal quale si estese il limite massimo sino a cinque, sia per le Corti che per i tribunali. A questo punto il Ministero, e credo che la Camera sarà con lui d'accordo, preferì venisse proclamata la libertà assoluta; perchè i dati statistici comprovano che in tutto lo Stato vi erano forse uno o

due procuratori al più che avessero sei sostituiti o cinque; non essendovi esempio che gli altri procuratori ne tenessero più di tre o quattro. Stabilire quindi un limite massimo, che era quasi la libertà, tanto valeva quanto francamente proclamare quest'ultima. Tale principio prevalse, ed ora io dichiaro di rimettermi, a questo proposito, alla saviezza della Camera.

Per riguardi che, spero, saranno apprezzati da voi, o signori, io non posso recedere dal progetto quale l'ho presentato alla Camera; se però questa adottasse la proposta dell'onorevole Della Motta, con cui limitasi a due il numero dei sostituiti dei procuratori presso i tribunali, e a tre presso le Corti d'appello, verrebbe ad adottarsi quella proposta che era alla privata e personale mia opinione più conforme.

PRESIDENTE. L'onorevole Della Motta insiste?

DELLA MOTTA. Le parole dell'onorevole guardasigilli mi pare che diano animo ad insistere, perchè in sostanza egli riconosce che già il Governo stesso presentò la difficoltà massima, che egli caratterizzò perfettamente con dire che aveva timore si facessero degli *impresari di cause*, il che appunto io pure voleva indicare con ciò che dissi del pericolo che si facessero monopoli o specie di associazioni di esercenti sotto titolo di sostituiti. Non credo poi senza qualche valore le altre ragioni che addussi, tanto più parendomi che questa facilità di nomine di sostituiti in numero indefinito debba certamente condurre ad esercitare l'ufficio di procuratore moltissimi ai quali manca totalmente la garanzia pecuniaria che fu riputata necessaria non solo pel suo valore materiale, ma altresì pel suo effetto morale. Ora, è agevole il prevedere che coloro i quali non avrebbero il mezzo di dare la cauzione, si appiglieranno quindi a questo mezzo. Sarà conseguentemente, a mio avviso, grande il numero di queste persone, con tanto maggior pregiudizio dell'erario e con pregiudizio della responsabilità verso il pubblico ed i litiganti.

Per queste ragioni, ora io proporrei specificamente che si adottasse il numero di due sostituiti avanti ai tribunali e di tre avanti alle Corti d'appello.

PRESIDENTE. L'articolo sarebbe dunque così redatto:

« Ogni procuratore può nominare, sotto la sua responsabilità, due sostituiti presso i tribunali provinciali e tre presso le Corti d'appello. »

La Commissione aderisce?

PESCATORE, relatore. L'onorevole Della Motta teme in sostanza che certi procuratori si adattino a figurare come sostituiti onde evitare il peso della cauzione e il pagamento della tassa intera. Ecco l'unica ragione che moveva l'onorevole Della Motta a pronunziare una sua proposta.

Io credo che questi suoi timori non si possono avvertire prima per le considerazioni già saggiamente svolte dal signor ministro, giacchè un procuratore che riunisca tutte le condizioni per esercitare questo ufficio come capo ha troppo interesse per farlo, e allora il danno a cui si espone figurando come sostituito è di gran lunga

TORNATA DEL 26 GENNAIO 1859

maggiore di quello che abbia a subire prestando la cauzione, quantunque gravissima e pagando anche la tassa intera. Ma aggiungo che la possibilità delle associazioni che teme l'onorevole Della Motta è stata preveduta e dal Ministero e dalla Commissione, perciocchè nel seguito del progetto l'onorevole Della Motta troverà (all'articolo 31 del progetto del Ministero) che tutti i patti che non consentono colla natura stessa della professione del procuratore sostituito, o del procuratore capo, o dell'avvocato, sono proibiti, ed in particolare sono proibite le società che per avventura si concertassero fra di essi. E notate, o signori, che la legge aggiunge una severa sanzione, cioè la pena della sospensione per la prima mancanza, e in caso di recidiva anche l'interdizione. Adunque vede che uno il quale possa stabilire un ufficio come procuratore capo, che abbia una clientela, è evidente che non rinuncerà a questo importante vantaggio unicamente per godere della esenzione dalla metà della tassa ed il peso della cauzione che però si diceva facilissima a trovare; non si indurrà, dico, a rinunciare ai vantaggi del procuratore capo, ed inoltre non andrà ad esporsi alla sospensione od all'interdizione.

Epperziò, mancando affatto le ragioni che indussero l'onorevole Della Motta a fare questa proposta, la Commissione non potrebbe accettarla.

DELLA MOTTA. Prego l'onorevole relatore d'osservare che non ho addotto la sola ragione della tassa e della perdita delle finanze; ho anche addotto ragioni di convenienza; ho detto che, iniziando un sistema di libero esercizio, si dovrà pur mettere i litiganti in condizioni di libera scelta. Checchè ne sia, non posso acconciarmi alle ragioni colle quali l'onorevole relatore ha voluto sostenere il rifiuto di questa proposizione, dicendo che le associazioni non sono permesse e che sarebbero punite.

Questo lo so io pure; ma non ho detto che i procuratori ora esercenti verranno a fare associazioni con altri esercenti ed a mettersi sotto la loro protezione. Questa è tutt'altra cosa. Ho detto che quelli ammessi, che altrimenti aspirerebbero ad essere procuratori, e principalmente i giovani che intendono a guadagnare tempo, invece di stabilire un ufficio proprio, continuerebbero a stare sotto la dipendenza d'un procuratore principale. Ora, questa non è un'associazione che la legge possa vietare, è un'associazione materiale, non formale. Il procuratore principale servirebbe di prestanome forse talvolta con qualche vantaggio suo, e l'altro godrebbe gli onorari di tutte le cause che spedirebbe, senza avere a pagare l'intera tassa e senza dare la cauzione. A questa guisa un procuratore potrebbe certamente tenere quanti sostituiti egli vuole, collegare a sè molti dipendenti a titolo di sostituiti, prestare loro il suo nome, senza che alcuno degli articoli dell'attuale progetto si opponga a questa specie di associazione, la quale d'altronde non è un'associazione pattizia, non è un'associazione in frode della legge, ma un fatto materiale legittimo, fatto che non di meno darebbe luogo agli in-

convenienti che ho accennati, sia rispetto alle finanze, sia rispetto alla libertà di scelta del proprio mandatario nei litiganti.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta.

PESCATORE, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PESCATORE, relatore. La proposta dell'onorevole Della Motta, come l'ha testè spiegata, o signori, è una proposta crudele; perciocchè egli ha detto: io non parlo dei procuratori provetti; io parlo di quelli che hanno terminata la pratica, e che, non potendo forse ancora stabilirsi come procuratori capi, cominciano a stabilirsi come sostituiti. E come? Vorrebbe dunque l'onorevole Della Motta impedire la carriera dei principianti? Colui che ha compiuti i suoi studi, che ha compiuta la pratica, non avrà diritto di continuare la sua carriera, se non avrà ancora una clientela, non avrà diritto di lavorare con un procuratore capo come sostituito?

Ma egli dice: io limito il numero dei sostituiti. In tal modo avverrà che il principiante non troverà nessun ufficio dove stabilirsi, perchè, con tutta la buona volontà di accettarlo, tutti i procuratori capi, aventi il numero tassativamente fissato dalla legge, dovranno di necessità ricusarlo. La sua adunque è una proposizione crudele.

Ma io dirò di più che la proposta dell'onorevole Della Motta non avrebbe un effetto pratico.

Egli insomma propone che siano permessi due sostituiti pei procuratori che esercitano avanti i tribunali provinciali, e tre per quelli che esercitano avanti le Corti d'appello.

Ora, io osservo che l'immensa maggioranza degli uffici dei procuratori esercenti presso la Corte d'appello della capitale del regno non hanno più di tre sostituiti. È dunque inutile che intervenga la legge a proibire quello che in fatto non avverrà mai.

Se attualmente, che il monopolio è in pieno suo vigore, non avviene che un procuratore abbia più di tre sostituiti, quando sarà introdotto il sistema della libertà, quando gli affari verranno ripartiti fra un maggior numero di esercenti, sarà impossibile che un procuratore esercente davanti una Corte d'appello abbia più di tre sostituiti.

La sua proposizione adunque torna affatto inutile, ed oltre a ciò è dannosa alle finanze dello Stato.

Egli, limitando il numero, sopprime il supplemento di tassa che il procuratore capo paga per ogni secondo ed ulteriore sostituito. Adunque, se l'onorevole Della Motta fosse stato più franco nella sua proposta, se egli avesse mirato ad un effetto pratico, se avesse avuto il coraggio di limitare il numero dei sostituiti a due avanti alle Corti e di permetterne uno solo avanti ai tribunali di provincia, allora sarebbe luogo a deliberare, allora la sua proposta avrebbe un effetto pratico. Ed io personalmente che credo, qualunque sia l'opinione della Commissione, di avere la libertà di enunciare il mio giudizio come privato opinante, salvo a dire poi e sostenere anche il voto della Commissione, quando fosse contrario,

se l'onorevole Della Motta facesse questa proposta, penserei che ci fosse luogo a deliberare e vedere se i vantaggi della sua proposta sorpassino i danni che ne possono derivare. Se egli fa questa proposta, io, sostenendo prima le ragioni che mi verranno suggerite dalla Commissione, mi riservo di enunciare anche la mia opinione.

CASTAGNOLA. Ho chiesto la parola per fare una osservazione, la quale credo troncherà questa questione.

L'onorevole Della Motta prevedeva l'inconveniente che potrebbe succedere ove diversi procuratori, onde non prestare la malleveria e pagare una tassa minore, si associassero tra di loro, figurando l'uno qual capo ufficio e gli altri quali sostituiti. Ma io osservo che questa associazione è quasi impossibile. Può avvenire qualche caso rarissimo, ma sicuramente non avverrà sovente, perchè questa associazione non può che tornare dannosa agli stessi procuratori. Invero, se vari procuratori si unissero sotto l'apparente direzione d'un capo, egli è evidente che essi non potrebbero più accettare un sì gran numero di cause, come se fossero disgregati; non potrebbero che difendere una sola parte; e quindi, mentre separati potrebbero difendere le due parti in una stessa causa, uniti non potrebbero più farlo.

Ora riteniamo che questa legge non si fa solo per Torino dove vi sono moltissimi procuratori, ma si fa anche pe le provincie dove il numero di essi è ristretto. E ben si vede allora che se in queste provincie i diversi procuratori si unissero sotto di una sola direzione, ne avrebbero danno, perchè, lo ripeto, mentre, separati, possono difendere le due parti, uniti, più nol possono.

DELLA MOTTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola. Osservo però che ha già parlato tre volte.

DELLA MOTTA. Dirò solamente due parole per dichiarare, in primo luogo, che certamente io non voglio avere il cuore crudele con nessuno, e meno ancora con questi procuratori, ossia giovani aspiranti a prenderne la professione. Io ho unicamente voluto escludere i sostituiti fittizi, i quali potrebbero essere veri procuratori, e, per non pagare la tassa e per altre considerazioni che ho esposte, preferirebbero farsi prestare il nome da un terzo. Del resto poi io dissi nella mia proposta *due o tre sostituiti*, non per fissare tassativamente un numero, ma lasciando alla Commissione di cercare quel temperamento che avesse creduto conveniente, qualora essa avesse ravvisate le mie considerazioni di qualche peso. Quindi io mi accosto anche alla proposta dell'onorevole Pescatore perchè si limiti il numero ad un solo sostituito pei procuratori che eserciscono avanti ai tribunali provinciali, e a due per quelli avanti alle Corti d'appello.

PRESIDENTE. Non insiste dunque nella sua primitiva proposta?

DELLA MOTTA. No, non insisto, ma accetto quella dell'onorevole Pescatore.

CAVALLINI G. Ma la Commissione non l'accetta.

PRESIDENTE. Il relatore ha già dichiarato che per-

sonalmente avrebbe forse potuto discutere quella proposta, ma che come relatore non poteva che respingerla.

Metto dunque ai voti la proposta del deputato Della Motta, il quale vorrebbe che la facoltà di nominare sostituiti fosse ristretta, quanto ai tribunali provinciali, ad uno, e a due avanti le Corti d'appello.

(Fatta prova e controprova, non è adottata.)

Metto dunque ai voti l'articolo 11:

« Ogni procuratore può nominarsi sostituiti sotto la propria responsabilità; ma per ogni secondo od ulteriore sostituito dovrà pagare la metà della tassa che egli paga in proprio. »

(È approvato.)

« Art. 12. Il sostituito rappresenta il procuratore che lo ha nominato, e può adempiere a tutte le di lui incumbenze.

« Però, in tutte le cause, la copia del mandato, della quale è prescritto il deposito dall'articolo 153, n° 1, del Codice di procedura civile, sarà sempre firmata dal procuratore capo. »

CHIAVES e GARIBALDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Avendo chiesto la parola contemporaneamente due deputati, la darò al più anziano d'età, cioè al deputato Garibaldi.

GARIBALDI. Ho chiesto la parola per proporre una aggiunta che credo sarà accettata dal Ministero e dalla Commissione. Il secondo alinea di quest'articolo prescrive che *in tutte le cause la copia del mandato, della quale è prescritto il deposito dall'articolo 153, n° 1, del Codice di procedura civile, sarà sempre firmata dal procuratore capo.* Io premetterò che sono pronto ad accettare tutte le cautele che vogliono stabilire nella legge, perchè i procuratori capi debbano conservare la direzione di tutte le cause affidate al loro patrocinio, benchè trattate specialmente dai loro sostituiti: dichiaro anzi fin d'ora che io voterò non solo la prescrizione dell'articolo 21 di questo progetto, ma anche quelle maggiori che fossero proposte. Ma spero che la Camera vorrà consentire una aggiunta che troverà consentanea alla equità e alla giustizia.

Quest'aggiunta che io propongo sia inserita in fine dell'articolo sarebbe così concepita:

« Salvo il caso di legittimo impedimento da giustificarsi nanti il presidente della Corte o tribunale, nanti cui sarà vertente la lite; nel qual caso la copia potrà essere autenticata da quello tra i sostituiti che verrà designato dallo stesso presidente. »

Non è mestieri, o signori, che io spenda molte parole per dimostrarvi la necessità di questa proposta: una malattia, un viaggio, un pubblico ufficio (intendo di quelli che la legge presente non dichiara incompatibili colla professione del procuratore), sono tali circostanze che possono porre il procuratore capo nella dura condizione di non poter ottemperare a questa prescrizione. Voi non troverete consentaneo nè a giustizia nè ad equità che la legge non provveda al caso di questo legittimo impedimento, e che il capo d'ufficio non possa va-

lersi dell'opera di un sostituto di cui la legge lo vuole responsabile, e per cui lo assoggetta ad una tassa verso le finanze nazionali.

A conforto della mia tesi spontaneo si presenta il riflesso che, negandosi al capo d'ufficio, molto ingiustamente a parer mio, questo diritto, si darebbe luogo nel tempo stesso a molti inconvenienti a danno dei clienti, ad un ritardo nella spedizione delle cause, e così ad un incaglio non indifferente dell'amministrazione della giustizia; cose tutte che io porto forma fiducia voi vorrete prevenire accettando la mia proposta.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del Deputato Garibaldi.

(È appoggiata.)

Il deputato Chiaves intende di parlare su questa proposta?

CHIAVES. Veramente io intendeva parlare nello stesso senso dell'onorevole Garibaldi; ma voleva proporre la soppressione dell'alinea dell'articolo 13, voleva togliere l'alinea che porta la necessità della sottoscrizione della copia del mandato dal procuratore capo.

PRESIDENTE. La proposta di soppressione, essendo più larga, ha facoltà di parlare.

CHIAVES. Io credo che ad una gran parte degli inconvenienti cui intendeva di accennare, già ovvierebbe la proposta dell'onorevole Garibaldi; ma penso che la applicazione di quella sua aggiunta verrebbe a verificarsi troppo sovente, per cui, lungi dal rimanere un caso di eccezione, rimarrebbe ben tosto un caso ordinario; per modochè, in seguito a questi riflessi, porterei opinione doversi sopprimere questo alinea dell'articolo 13.

Non dubito che all'aggiunta di questo alinea abbia presieduto nel Governo e nella Commissione quella maturità di consiglio che ha presieduto certamente nella proposizione di tutti gli altri articoli; tuttavia confesso che, per quanto io abbia ponderato questo disposto che si propone, non seppi trarne alcuna utile conseguenza, in vista degli inconvenienti che da una tale disposizione potrebbero insorgere.

Che cosa si volle conseguire con questo alinea? Si volle dare una garanzia al pubblico e provvedere meglio a quella responsabilità che può a buon diritto invocare il cliente dalle persone cui la legge lo obbliga di affidare il suo mandato. Io non so vedere differenza se questo mandato sia sottoscritto o no dal procuratore capo; imperocchè vedo che l'articolo precedente ha già stabilito che ogni procuratore nomina i suoi sostituiti sotto la sua responsabilità. Nè la responsabilità del capo può, in questo caso, cessare, poichè v'ha obbligo di regolare inserzione del nome di ciascun sostituto presso il tribunale e la Corte d'appello rispettivi; dimodochè si sa che, quando un mandato è sottoscritto da quel tale sostituto, chi ne ha la responsabilità è quel determinato procuratore.

O vuoi con ciò andare all'incontro all'inconveniente, per cui un sostituto che firmi il mandato assuma per avventura un patrocinio per proprio conto? Ma in que-

sto caso già bastantemente provvedono le pene stabilite al capo della postulazione illecita contro quelli che patrocinano per proprio conto.

O vuoi, per avventura, nella proposta di questo alinea provvedere all'interesse stesso dei procuratori? Ma per verità io vedo che quest'alinea nuoce grandemente all'interesse del procuratore, perchè in più casi toglierà all'ufficio del procuratore stesso delle preziose clientele.

Convien notare che questo mandato, secondo il Codice di procedura, deve essere depositato alla segreteria prima che scada il termine della citazione; questo termine è di otto giorni, a tenore di legge.

Ora, può succedere, e sovente succede, che un procuratore capo si assenti dal suo proprio ufficio per un tempo superiore ad otto giorni, e non solo per suo piacere e per diporto, il che non meriterebbe forse grande riguardo nella redazione di quest'alinea, ma per affari importanti attinenti al suo ufficio.

Adunque, in questo caso, non potrebbe la parte litigante valersi del patrocinio di quel procuratore che sarebbe di sua scelta, e ciò avuto riguardo alla brevità del termine cui ho accennato.

O vuoi, per avventura, che con questo alinea si possano antivenire le incompatibilità di patrocinio tra l'una e l'altra persona, quasi il solo procuratore capo sia informato delle persone che già sono sue clienti, onde non avvenga che, firmandosi il mandato dal sostituto, possano in una causa essere rappresentate dallo stesso ufficio le due parti, ed osservo che questo non può succedere, poichè ogni cliente è iscritto sul registro del procuratore, ed è molto bene conosciuto da ciascuno dei suoi sostituiti. O si vorrà dire che non si vuole imporre al procuratore capo, per mezzo del suo sostituto, una clientela che non sia disposto di accettare, ed a questo riguardo basta ritenere quell'articolo stesso di questa legge che vuole dal procuratore non possa ricusarsi l'ufficio suo a chi ne lo richieda.

Dunque, nemmeno a questo proposito potrebbe, per ragione dell'interesse del procuratore, darsi luogo all'alinea proposto, del quale si tratta.

Ma avrei pur bisogno ad ogni modo di una spiegazione dall'onorevole ministro o dall'onorevole relatore della Commissione. In questo alinea mi sembra che non si accenni alle cause sommarie; e sia gl'inconvenienti che si vogliono eliminare, od i vantaggi che si vogliono promuovere, secondo questa proposta, non avrebbero riguardo alle cause sommarie. Ma convien dire che questi inconvenienti riflettono appunto la maggior parte delle cause, cioè le cause sommarie: ed è così maggiormente palese l'inutilità di questa proposta. Che non abbia tratto alle cause sommarie questo alinea, me lo prova la citazione sola dell'articolo 153, n° 1, del Codice di procedura civile, il quale è l'articolo che prescrive il deposito della copia del mandato nella segreteria nelle cause ordinarie; mentre, per ciò che riflette il deposito e rimessione della copia del mandato nelle cause sommarie, vi provvede l'articolo 503 dello

stesso Codice; articolo che non è citato in questo disposto.

Se poi la Commissione ha creduto in questo alinea di voler contemplare anche le cause sommarie, o se volesse rispondere che essa consente ad aggiungere all'articolo 153 anche l'articolo 503 per riempire questa lacuna, allora io dirò che nelle cause sommarie non è ammissibile questo disposto del quale io ragiono; non è ammissibile perchè il danno del cliente sarebbe gravissimo. Ognuno sa che i termini per le cause sommarie sono talmente brevi che avvi persino un disposto nel Codice di procedura, il quale permette le citazioni da ora ad ora. Evidentemente colui che si rechi da un procuratore per costituirlo mandatario in una sua causa, e non lo trovi, sarà costretto a valersi del patrocinio di un altro procuratore, in cui egli non ha confidenza: o noti la Camera che sovente colui il quale ricorre ad un procuratore per rilasciargli il mandato con cui essere rappresentato in causa, ricorre a quel procuratore, perchè o già questi ritiene le carte della lite, o già intese parlare dell'affare cui deve trattarsi, od hanno già avuto luogo apposite conferenze al riguardo col cliente. Ora, nel doversi valere del patrocinio di altro procuratore che non quello il quale si trova in cognizione della vertenza, era un palese nocumento.

Adunque, io credo che a sode ragioni non possa dirsi fondato quest'alinea dell'articolo di cui io parlo, e per conseguenza ne propongo la soppressione.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. L'alinea dell'articolo 10 del progetto, che è combattuto dall'onorevole Chiaves, essendo stato proposto dal Governo, la Camera mi permetterà che, prima di sentire l'avviso della Giunta, io esprima su di esso la mia opinione e lo intendimento da cui venne dettato. Unico scopo di questo alinea si fu d'impedire che i sostituiti procuratori possano far cause in proprio, ad insaputa del procuratore capo che rappresentano. Il Governo credette necessaria questa disposizione perchè erano a sua conoscenza casi pratici veramente lamentevoli, ed ai quali per conseguenza si stimò doversi ovviare. È occorso non rare volte che si videro in una stessa causa, in sulle prime, l'attore ed il convenuto rappresentati dallo stesso procuratore, perchè al procuratore capo veniva commesso dall'attore di sostenere le sue ragioni, ed il sostituito, che aveva il mal vezzo di fare cause in proprio, incaricavasi della difesa del convenuto, e legittimava il giudizio a nome del procuratore capo. Quando si riconosceva questo sconcio, naturalmente il procuratore, e qui parlo di cose positive a personale mia cognizione, adduceva per iscusazione d'ignorare che il suo sostituito si fosse anche addossato l'incarico di rappresentare il convenuto; e viceversa il sostituito adduceva identica ragione di scusa; rimediavasi all'inconveniente con fare rinunciare al mandato dell'uno o dell'altro; ma ciò non toglieva che il fatto fosse avvenuto. Nè questo era il solo caso in cui la facilità che avevano i sostituiti di legittimare il giudizio senza prevenire il procuratore capo, desse luogo ad inconvenienti. Altre cause si vi-

dero, nelle quali il procuratore rappresentava l'attore padre del convenuto, e lo stesso procuratore legittimava il giudizio nell'interesse del figlio convenuto per mezzo del sostituito. Quivi non vi era forse impedimento legale, ma vi era un impedimento di pubblica moralità che non poteva lasciare tranquilla la giustizia sulla rettitudine e sull'esattezza della difesa. Si è per prevenire questi abusi che il Governo ha creduto si dovesse adottare il temperamento di fare sempre firmare dal procuratore capo la copia del mandato che il Codice di procedura vuole sia depositato nel principio del giudizio.

L'onorevole Chiaves osservava che l'intendimento del Governo non sarebbe intieramente raggiunto nei termini nei quali fu formulato quest'alinea, perchè vi si accenna unicamente a cause formali, senza comprendere le sommarie.

L'osservazione è giusta, ed io ringrazio l'onorevole preopinante d'averla fatta, ed in conformità di essa propongo che semplicemente si dica: *prescritto dal Codice di procedura*, perchè così si comprendono le cause formali e le cause sommarie.

L'onorevole Chiaves notava ancora che, se lo scopo del Governo è di assicurarci che i sostituiti procuratori non facciano cause in proprio ad insaputa dei loro capi, i quali sono responsabili, simile scopo si ottiene già colle disposizioni contenute nel progetto stesso nel capo della postulazione illecita.

Sino ad un certo punto io riconosco l'esattezza della osservazione; ma aggiungo essere assai meglio prevenire, quando si può, il male, anzichè correggerlo.

Io credo che sia più conveniente di stabilire nella legge disposizioni che impediscano la postulazione illecita, anzichè affidarsi alla repressione successiva della medesima. Pertanto credo che debba mantenersi l'alinea proposto.

Debbo ora rispondere all'onorevole Garibaldi.

Egli, temendo che da questa disposizione possano nascere inconvenienti per l'iniziamento d'una causa quando il procuratore capo sia impedito da malattia od altri motivi, vorrebbe che in tali casi si desse autorità al primo sostituito di poter firmare la copia del mandato. Invero io penso che quell'inconveniente succederà assai di rado. Trattandosi di causa nuova, se il procuratore capo è assente od ammalato, non credo che i sostituiti vorranno accettarla senza che in un modo o nell'altro abbiano ottenuto la sua autorizzazione; e questi, in tal caso, dovunque si trovi, potrebbe dare la sua firma; tuttavia, siccome la Giunta non sarebbe contraria al concetto del Governo, e potrebbe prevenire una difficoltà, ancorchè assai ipotetica, non mi opporrò ad essa, e dichiaro di aderirvi.

PRESIDENTE. La Commissione aderisce alla proposta di riferirsi non solo al disposto dell'articolo 153, ma al prescritto del Codice?

FESCATORE, relatore. In questa parte la Commissione aderisce alla proposta del Ministero.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Cassinis.

CASSINIS. Dopo le osservazioni fatte dal signor ministro di grazia e giustizia, poche cose mi restano a dire.

In verità preferirei l'emendamento proposto dall'onorevole Garibaldi a quello proposto dall'onorevole Chiaves. L'uno e l'altro mirano certamente alla diminuzione di formalità, le quali potrebbero talvolta essere difficili ad adempersi in certe speciali circostanze.

Però credo che, se si deve consentire all'emendamento dell'onorevole Garibaldi, in quanto esso provvede a casi di necessità, non vi ha più ragione, secondo il mio avviso, perchè si adotti l'emendamento Chiaves nè nell'una, nè nell'altra delle sue proposizioni. Non nella prima, imperocchè, sebbene sia vero che il procuratore capo ha la responsabilità del fatto dei suoi sostituiti, egli è pur vero che, oltre a quella responsabilità materiale, diremmo, a cui è sottoposto, egli deve altresì incontrare una responsabilità morale. Ora noi non potremmo imporre questa responsabilità morale ai procuratori capi, se non si circonda il loro ufficio di quelle maggiori cautele, che, nel mentre guarentiscono il procuratore capo, aggravano giustamente, ove loro si manchi, la sua imputabilità. Or bene adunque, colui che affida una causa ad un procuratore, segue anzitutto la di lui fede; certo egli ha fede nell'ufficio medesimo, e così nei sostituiti che lo rappresentano, imperocchè ben sa che egli non può personalmente vegliare ad ogni cosa, nè a tutte le cause; ma è pur vero altresì essere indispensabile nell'ufficio stesso una unità, direi, la quale ne determini l'andamento; onde, se avviene che il sostituito, senza che il capo lo sappia, firmi un mandato, forse il capo ignorerà mai sempre che questa causa esista, o per lo meno, malgrado che egli debba tenere un registro nel suo ufficio a ciò relativo, non potrà così facilmente accorgersi che questa causa esista; può essere che un sostituito accetti una causa che egli non potrebbe o non vorrebbe, perchè la creda evidentemente ingiusta, accettare; cose tutte che non avverranno se debba egli stesso firmare la copia del mandato.

Per cotesta adunque, come dicevo, indispensabile unità d'ufficio per maggiore regolarità; infine, per quella responsabilità morale, da cui non deve il procuratore capo essere dispensato mai, io credo che la copia del mandato debba essere dal medesimo firmata.

Però io crederei che si debba fare una eccezione, quando vi abbia qualche impedimento. Quindi, sotto questo punto di vista, approvo l'emendamento Garibaldi.

Nè credo che, se la legge non vi provvede, si potrebbe provvedere altrimenti, incaricando, per esempio, il tribunale di autorizzare in certi casi i sostituiti a firmare queste copie di mandati.

Anche ai casi di necessità vuolsi provvedere per legge, o quanto meno conviene assai meglio che vi provvegga essa medesima la disposizione della legge, anzichè lasciare la cosa all'arbitrio od ai regolamenti.

Non potrei poi convenire nemmeno nell'altra parte

della proposta del deputato Chiaves, che cioè quest'obbligo si estendesse anche alle cause contemplate nell'articolo 503 del Codice di procedura civile, cioè nelle cause sommarie, e ciò appunto perchè in allora versiamo in caso di necessità.

Egli sa come in via sommaria può esservi citazione ad un'ora; ciò stante, potendo essere impossibile di avere in sì breve tempo il procuratore capo onde egli firmi la copia del mandato, mi pare troppo consentaneo all'indole del procedimento sommario, che in questa circostanza sia dispensata la formalità proposta per regola dalla legge, e che quindi non si debba l'obbligo della firma del procuratore capo estendere anche alle cause sommarie, ma si debba limitare alle cause contemplate nell'articolo proposto, ossia alle cause formali.

Conchiudo adunque che non si debba adottare l'emendamento dell'onorevole Chiaves, ma debba bensì adottarsi l'aggiunta fatta dall'onorevole Garibaldi.

PRESIDENTE. Osservo all'onorevole Cassinis che il Ministero e la Commissione hanno aderito alle osservazioni fatte dal deputato Chiaves, che cioè nell'articolo non dovesse comprendersi il caso contemplato dall'articolo 503. In questa parte il Ministero e la Commissione vi hanno aderito, e conchiusero di surrogare alle parole dell'articolo 153, n° 1, del Codice di procedura, *il prescritto del Codice di procedura*, appunto per comprendere anche il caso contemplato dall'articolo 503. Dunque io non posso mettere ai voti che questa nuova redazione.

Se egli insiste nel volere una distinzione tra l'articolo 153 e 503...

CASSINIS. Io propongo un emendamento soppressivo dell'emendamento proposto dall'onorevole Chiaves, e chiedo che si lasci la legge com'è.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Credo che una breve spiegazione persuaderà l'onorevole Cassinis che egli è veramente il caso di surrogare alle parole proposte nell'alinea quelle che ho avuto l'onore di indicare, e sostituendo genericamente la disposizione a tutti i casi previsti dal Codice civile. Esso diceva: sta bene, quanto alle cause formali, che la copia del mandato, la quale dev'essere deposta, sia firmata dal procuratore capo; ma, quanto alle sommarie, ve ne hanno di così urgenti che il ritardo di un'ora può essere dannoso, e non converrebbe perciò estendere loro simile obbligo. Ma io prego l'onorevole preopinante a riflettere che in queste cause il Codice di procedura civile non prescrive il deposito della copia del mandato. Quindi di due cose l'una: o il Codice civile prescrive il deposito della copia del mandato, ed allora, che sia firmato dall'uno o dall'altro, la cosa è la stessa e non avvi ritardo; o non lo prescrive, ed infatti, nelle cause urgentissime a cui egli accennava non è ciò richiesto, ed allora la ragione da lui addotta per esse non può valere.

Io spero che, dopo questa spiegazione, egli non vorrà muovere difficoltà a che l'alinea sia redatto nei termini conciliativi che io ebbi l'onore di proporre.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole relatore.

PESCATORE, relatore. La Commissione, prima di manifestare il suo concetto, desidera intendere lettura della proposta Garibaldi.

PRESIDENTE. La proposta del deputato Chiaves consiste nel sopprimere l'alineia; quella del deputato Cassinis, nel mantenere la redazione quale erasi dapprima presentata e non fare la modificazione assentita dal Ministero; finalmente il deputato Garibaldi propone di aggiungere: « Salvo il caso di legittimo impedimento da giustificarsi nanti il presidente della Corte o tribunale, nanti di cui verte la lite, nel qual caso la copia sarà autenticata da quello fra i sostituiti che sarà designato dallo stesso presidente. »

PESCATORE, relatore. La Commissione aderisce al concetto da cui si ispira l'emendamento Garibaldi, ma propone quest'altra più semplice redazione:

« Nel caso di assenza o d'impedimento basterà che la copia sia firmata da un sostituto e *visata* dal presidente. »

S'intende che il presidente, prima di mettere il *visa* alla copia, vorrà sapere dove e come sia impedito il procuratore capo.

Posta questa redazione, egli è palese che si rinnova anche l'obbiezione fatta dall'onorevole Cassinis, perchè anche nelle cause sommarie, e quanto si vuole urgentissime, all'udienza stessa un momento prima che la causa debba spedirsi, il sostituto, che assiste alla udienza, potrà far *visare* la copia del mandato dal presidente, allegando l'assenza o l'impedimento del capo.

Ciò ammesso, quanto ai casi di assenza o d'impedimento, mantengo, del resto, la nuova proposta del Ministero che vuole la necessità della firma del procuratore capo in tutte le cause, siano esse formali, o sommarie.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Cassinis.

CASSINIS. Osserverò che anche nelle cause sommarie bisogna che sia depositata la procura...

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Sì, è deposta all'udienza.

CASSINIS. Ma l'udienza può essere urgentemente fissata ad un'ora perfino d'intervallo dalla citazione, come dicevo; quindi esiste sempre la difficoltà da me accennata. Del resto, se si ammette la firma di un sostituto mediante il *visa* del presidente stesso, mi pare che non vi sarebbe precisamente il bisogno di applicare la regola dell'articolo che qui discutiamo.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Chiaves.

CHIAVES. Gli inconvenienti, cui io accennava nel sostenere la mia proposta, non vennero, a parer mio, dimostrati insussistenti nè dal signor ministro, nè da altro oratore: solo l'onorevole ministro disse: che ragione essenziale della proposta era questa, che non fosse nell'ufficio dello stesso procuratore rappresentata l'una e l'altra delle parti contendenti nella medesima causa. Ma, se è vero che avvennero dei casi in cui questo si verificò, in tali casi si applicò del pari la legge

penale, e si applicherà eziandio questa legge, la quale contiene pure un disposto che punisce questa sorta di reati.

Or bene, quando vi sono inconvenienti che possono derivare dal disposto di una legge diretta solo a prevenire inconvenienti più rari, già repressi però dalle sanzioni penali della stessa legge, il sancire pur tuttavia quel disposto non parmi che sia un sistema che corrisponda a quella giusta economia, con cui vogliono essere fatte le leggi.

Quanto poi a ciò che diceva l'onorevole mio amico Cassinis, che l'obbligazione della firma, imposta al procuratore capo per ogni copia di mandato, provvede meglio alla unità che deve esservi nello stesso ufficio di procuratore, io osservo a questo proposito che, dal punto in cui si accorda ad ogni procuratore capo di avere sostituiti, già s'intende che il capo non può egli sorvegliare a tutto ciò che si farà nel suo ufficio, e per conseguenza vi dovrà necessariamente essere una distribuzione di lavoro tra il capo ed i suoi sostituiti. Quando poi si tratta di inconvenienti più gravi che si temano dalla firma del mandato per parte del sostituto, e, ripeto, vi sono i registri, vi sono le disposizioni penali, vi ha la responsabilità stabilita nella legge dall'articolo precedente; e questo già provvede a tutto.

Del resto, siccome io riconosco che a quasi tutti gli inconvenienti cui volli accennare va incontro l'emendamento che venne proposto dall'onorevole Garibaldi, e meglio ancora vi provvede la nuova locuzione con cui venne emendato dalla Commissione, mi associo anch'io a questa proposta e la voterò colla Commissione.

PRESIDENTE. Il deputato Garibaldi aderisce alla redazione della Commissione?

GARIBALDI. Siccome la formola proposta dalla Commissione racchiude il vero scopo della mia aggiunta, per non prolungare questa discussione, non ho difficoltà di accettarla.

PRESIDENTE. L'articolo 12 rimane adunque così concepito:

« Il sostituto rappresenta il procuratore che lo ha nominato e può adempiere a tutte le di lui incumbenze.

« Però, in tutte le cause, la copia del mandato, della quale è prescritto il deposito dal Codice di procedura civile, sarà sempre firmata dal procuratore capo.

« Nel caso di assenza o d'impedimento basterà che la copia sia firmata da un sostituto, col visto del presidente. »

Lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 13. Per essere ammessi all'esercizio, i sostituiti debbono avere compiuti ventun anni, e riunire i requisiti prescritti ai numeri 1, 3, 4, 6 e 8 dell'articolo 5. »

Qui, essendosi soppresso il n° 8, converrebbe fare una variazione.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Sarebbe

meglio allora dire: *prescritti dai numeri 1, 3, 4 e 6 dell'articolo 5*, e poi, con un'alinea a parte, aggiungere: « è pure applicabile ai sostituiti il disposto dell'articolo 6. »

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

PESCATORE, relatore. La Commissione aderisce.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti quest'articolo così concepito:

« Per essere ammessi all'esercizio i sostituiti debbono avere compiuti i ventun anni e riunire i requisiti prescritti ai numeri 1, 3, 4 e 6 dell'articolo 5; avere inoltre fatto la pratica di due anni presso un procuratore esercente, ed essere iscritti nel catalogo dei sostituiti che sarà tenuto presso la Corte d'appello e presso il tribunale provinciale.

« L'iscrizione sarà ordinata ed eseguita a norma dell'articolo 7.

« Gli anni di esercizio come sostituito varranno pel compimento degli anni di pratica necessari per potere esercitare l'ufficio di procuratore.

« Sono pure applicabili al sostituito le disposizioni contenute nell'articolo 6. »

(La Camera approva.)

« Art. 14. Le incompatibilità stabilite dall'articolo 3 pei procuratori sono anche applicabili ai sostituiti. »

(La Camera approva.)

« Art. 15. In caso di morte del procuratore, il sostituito più anziano deve tosto darne notizia alla Corte ed al tribunale presso cui postulava il procuratore defunto, ed assume intanto la custodia degli atti e dei documenti esistenti nell'ufficio per rimetterli a chi di ragione.

« Le Corti ed i tribunali, tanto in questo caso, quanto in quello di sospensione o d'interdizione, daranno gli opportuni provvedimenti per la conservazione delle carte, e potranno autorizzare uno dei sostituiti, o quell'altro procuratore che stimino, a fare provvisoriamente gli atti urgenti per le cause già poste in istato di decisione.

« Lo stesso sostituito o procuratore autorizzato dovrà pure, non più tardi di otto giorni dall'avuta autorizzazione, avvisare dell'occorsa morte, sospensione od interdizione, i clienti dell'ufficio, affinchè possano provvedersi a norma del titolo xviii, libro ii, del Codice di procedura civile, e l'avviso sarà dato mediante lettera assicurata all'ufficio della posta. »

COTTA-RAMUSINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COTTA-RAMUSINO. L'articolo in discussione stabilisce che, in caso di morte del procuratore, il sostituito più anziano debba tosto darne notizia alla Corte ed al tribunale presso cui postulava il procuratore defunto, ed assumere intanto la custodia degli atti e dei documenti esistenti nell'ufficio per rimetterli a chi di ragione. In quest'articolo non si dice quale sarà la persona che dovrà disimpegnare quest'ufficio, nel caso in cui non vi sieno sostituiti, conviene quindi che si riempia questa lacuna; ed a tal uopo io propongo che, dopo

il sostituito più anziano, si aggiungano queste parole: *ed in mancanza di sostituiti, il presidente della Camera di disciplina.*

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Se ho ben potuto comprendere l'osservazione fatta dall'onorevole preopinante, esso notò che nell'articolo cadente ora in discussione non fu indicata la persona cui spetterà prendere cura delle carte e rappresentare il cliente dopo la morte del causidico. Ho l'onore d'osservare all'onorevole preopinante che non si è indicata questa persona appunto perchè si è voluto seguitare la regola generale che colla morte del mandatario cessa il mandato; in questa guisa la causa rimane sospesa, e il cliente nomina un altro procuratore cui si appartiene il rappresentarlo. Però nell'articolo è previsto che, trattandosi di una causa urgente e che già fu assegnata all'udienza, il tribunale o la Corte potranno dare i provvedimenti necessari onde la difesa non abbia menomamente a soffrirne. Il che io credo sia sufficiente.

PRESIDENTE. Il deputato Cotta-Ramusino insiste?

COTTA-RAMUSINO. Insisto, perchè è assolutamente necessario che dopo la morte del procuratore sia assicurata la custodia delle carte. Questa custodia è assicurata nel caso in cui vi siano dei sostituiti; ma, in mancanza di questi, la legge non determina la persona che deve incaricarsi provvisoriamente della medesima. Si è per ciò che io aveva proposto che, dopo le parole *il sostituito più anziano*, si aggiungessero queste altre: *e in mancanza di sostituiti, il presidente della Camera di disciplina.* Con questa aggiunta si riparano tutti gli inconvenienti che potrebbero succedere.

CAVALLINI GASPARE. L'emendamento d'aggiunta, proposto dal deputato Cotta-Ramusino, non è assolutamente ammissibile, perchè, oltre alle ragioni già svolte dal signor ministro di grazia e giustizia, ve n'ha una di molto peso, ed è che può avvenire che il presidente della Camera di disciplina sia procuratore dell'avversario, e in questo caso il procuratore avversario prenderebbe cognizione degli atti e dei titoli appartenenti all'altra parte.

Basta accennare questo fatto per dimostrare che è evidentemente inammissibile l'emendamento proposto dal deputato Cotta-Ramusino.

COTTA-RAMUSINO. Il posto onorifico che occupa il presidente della Camera di consiglio, non lascia dubbio sulla sua moralità. È per altra parte assai conveniente che in tutti i casi vi sia persona incaricata a custodire provvisoriamente le carte dell'ufficio; credo quindi di mantenere la mia proposta, non ostante le osservazioni fatte dall'onorevole Cavallini.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'aggiunta proposta dal deputato Cotta-Ramusino, il quale vorrebbe che dopo le parole: *il sostituito più anziano*, si aggiunga: *e in mancanza di sostituiti, il presidente del Consiglio di disciplina.*

(È rigettata.)

Metto ai voti l'articolo...

CAVALLINI G. In questo articolo, invece della parti-

cella aggiuntiva *ed*, credo che ci voglia la disgiuntiva *od*, dove è detto *alla Corte ed al tribunale*.

PRESIDENTE. In certi luoghi può essere postulante presso la Corte ed in altri presso il tribunale.

PESCATORE, relatore. Bisogna mantenere la particella *ed*.

PRESIDENTE. Se non si fa altra osservazione, metto ai voti l'articolo nei termini precisi, di cui la Camera ha già inteso la lettura.

(La Camera approva.)

« CAPO IV. *Dei praticanti.* — Art. 16. Per essere ammesso praticante in un ufficio di procuratore è necessario avere i requisiti prescritti dai numeri 1, 3, 4 e 5 dell'articolo 5, ed essere iscritto nel catalogo dei praticanti, che sarà tenuto presso la Camera di disciplina dei procuratori, nel modo che verrà determinato col regolamento.

« Il candidato, il quale abbia principiatà la pratica in un ufficio, potrà continuarla in un altro mediante nuova iscrizione. »

A questo punto bisognerebbe pure aggiungere che sono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo sesto.

PESCATORE, relatore. Sarebbe forse più opportuno sospendere la votazione di quest'articolo e rinviarlo alla Commissione per un'altra redazione; poichè non sarebbe troppo conveniente fare intervenire una decisione della Corte d'appello per vedere se non possa essere ammesso alla pratica.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Aderisco di buon grado alla proposta sospensione, sul riflesso che sarebbe forse troppo grave questa disposizione per i praticanti. Dirò di più, che in alcuni casi sarebbe forse illusoria, perchè colui il quale sarebbesi iscritto come praticante potrebbe cadere in alcuni dei casi d'incapacità o d'esclusione. Sarà quindi meglio cercare un'altra redazione più acconcia.

PRESIDENTE. Se non v'è opposizione, si sospenderà la votazione di quest'articolo.

Vengono in seguito gli articoli 18 e 19 del Ministero, che la Commissione propone di sopprimere.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Quantunque finora io non abbia intesi i motivi per i quali la Giunta propone di sopprimere questi due articoli, suppongo che ciò sia perchè li crede superflui, e pensi che le prescrizioni in essi contenute possano trovare un luogo più adatto nel regolamento anzichè nella legge, non potendo io supporre che la Commissione stimi sufficiente che l'aspirante all'ufficio di sostituto procuratore o di procuratore possa farsi iscrivere come praticante per rimanere il termine prescritto di quattro anni in tal condizione, senza che gli corra il debito di frequentare l'ufficio facendovi il tirocinio ed acquistando il corredo di cognizioni pratiche e necessarie.

La Commissione avrà creduto che ciò possa inserirsi nel regolamento, ed a primo aspetto la cosa sembra giusta; ma io debbo dichiarare che il Governo, proponendo di inserire nella legge che il praticante procura-

tore debba attendere effettivamente alla pratica, ciò fa perchè meglio si eseguisca questa disposizione, mentre, inserendola soltanto nel regolamento, sarà presso a poco illusoria, non essendovi alcuno che abbia ommesso di ottemperarvi, il quale stia dallo addurre qualche pretesto per ricorrere in via di grazia onde farsi convalidare la pratica.

L'esperienza mi prova giornalmente che ciò si fa dai praticanti presso i notai. Le domande sono sempre respinte, perchè si risponde che il modo ed il tempo di fare la pratica sono stabiliti nella legge, ed il potere esecutivo non può derogarvi. Ma se per i procuratori noi inseriamo questa disposizione soltanto nel regolamento, io temo che ben rare volte la pratica sarà fatta, come è da desiderarsi che lo sia.

Dopo queste spiegazioni confido che la Camera comprenderà come sia preferibile introdurre questa disposizione nella legge, perchè così verrà più sicuramente osservata che non restringendoci a farne parola nel regolamento.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

PESCATORE, relatore. L'articolo 5, al numero 4, già accettato dalla Camera, dichiara che tra le condizioni per esercitare la professione di procuratore evvi anche questa di avere atteso per quattro anni compiuti alla pratica nell'ufficio di un procuratore esercente.

Ora domando io se colui che si è fatto iscrivere come praticante e non avrà frequentato l'ufficio, non vi sarà intervenuto, se costui abbia atteso alla pratica. Domando io se il procuratore-capo dovrà ed anche se potrà spedirgli il certificato di pratica. Quello adunque che è già sì chiaramente detto in un altro testo della legge, l'obbligo che è già altrove stabilito di attendere alla pratica per quattro anni, che bisogno c'è di metterlo ancora in un altro articolo, dal momento che *praticare* significa attendere alla pratica, e *praticante* significa praticare?

Adunque quest'articolo la Commissione lo ha soppresso come inutile. Se il Ministero e la Camera lo vogliono, certamente una superfluità non nuocerà alla legge. Non sarà che un pleonasma.

Quanto poi all'articolo successivo, nel quale si dice che la pratica, la quale siasi interrotta per più di sei mesi, è prolungata di un periodo di tempo eguale alla metà della durata dell'interruzione, la Commissione lo ha soppresso, non già come superfluo, ma sibbene come costituente materia di regolamento; imperocchè, o signori, sarebbe troppo dura ed ingiusta questa disposizione recisa, così assoluta, che, per avere interrotto per qualche tempo la pratica, fa d'uopo prolungarla; perciocchè è d'uopo distinguere tra le interruzioni volontarie e le interruzioni necessarie; è d'uopo provvedere per i casi d'impedimento, di malattia. Quindi, per non entrare in molte disposizioni evidentemente regolamentari, la Commissione ha detto che provvederà il regolamento per questi minuti particolari.

Adunque la Commissione persiste a volere sopprimere

il primo articolo perchè è inutile, ed il secondo perchè riguardante oggetti a cui non la legge, ma il regolamento deve provvedere.

PRESIDENTE. Domanderò al signor ministro se, dopo queste spiegazioni, insista ancora.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Dal momento che la Commissione crede sia meglio inserire queste disposizioni nel regolamento, io non insisto d'avvantaggio.

Io ho manifestato alla Camera il timore che la legge talvolta non potesse essere eseguita; ringrazio però la Commissione della confidenza che ha nel Governo, ed assicuro che osserverà, per quanto sarà possibile, il massimo rigore nell'esecuzione della legge stessa. Accetto quindi la soppressione.

PRESIDENTE. Dopo accettata la soppressione, il deputato Montagnini intende ancora parlare?

MONTAGNINI. Dirò pochissime parole.

Che l'articolo 16 sia superfluo pare evidente; ma che l'articolo 17 debba formare materia di regolamento, non mi pare opportuno, e credo che debba essere mantenuto; perchè qualunque praticante, il quale, o per malattia o per qualunque altro anche involontario motivo, non attenda alla pratica per un tempo oltre i sei mesi, non potrà dirsi che abbia fatto i quattro anni di pratica che sono richiesti.

Io credo necessario che questi anni si facciano compiutamente, se vuoi che qualche cosa si sappia, e che siasi acquistata una pratica; altrimenti il fissare un termine di quattro anni e poi non esigere che questi si facciano, sarebbe una cosa illusoria.

Se si riconosce dunque che quattro anni sono necessari, essi debbono essere compiuti.

Ma quest'articolo, provvedendo a questo caso, provvede, secondo me, anche all'interesse dei praticanti; imperocchè, ove siavi un'assenza di più di sei mesi, propone che si debba prolungare la pratica per un periodo eguale alla metà del tempo dell'interruzione; e soggiunge ancora: « in modo però che non possa l'aumento di pratica eccedere un anno. » Provvede insomma per tutti i casi in cui il praticante, per un'eventualità disgraziata, debba essere assente; e provvede nello stesso tempo a che la società abbia la garanzia che per lo meno un anno di pratica effettiva siasi fatta.

Considerato sotto quest'aspetto l'articolo, non è superfluo, e non può essere materia di regolamento. Per regolamento si può fare tutto quanto concerne il modo di eseguire una legge; ma diminuire od accrescere gli anni di pratica, non si può altrimenti che per legge.

Io non so comprendere come un cittadino qualunque, e così un praticante procuratore, debba sottostare a una pena; e tale sarebbe la perdita di tempo per un corso ulteriore di pratica, cui venisse obbligato in forza, non d'una legge, ma di semplice regolamento.

A me pare che per la differenza che vuol essere tra legge e regolamento, una simile disposizione deve stare in quella e non in questo, e quanto meno la legge servirà ad assicurare che un anno effettivo di pratica sarà fatto.

PESCATORE, relatore. Ho detto che bisogna distinguere tra l'interruzione necessaria e la volontaria: quanto a quelle assenze che sono determinate da giusti impedimenti comprendo che si possa usare qualche tolleranza, e non si prolunghi la pratica oltre alla metà del tempo per cui durò l'assenza stessa. Ma quando l'assenza è volontaria, quanto a coloro i quali senza veruna causa, dopo avere dato il nome come praticanti, se ne stanno lontani, e, come diceva il signor ministro, viaggiano o negoziano, non sarebbe palesemente assurda quella disposizione che loro non imponesse che la metà del tempo? Con che ancora questa proroga non possa eccedere la durata di un anno? Allora, o signori, basterà che uno dia il nome, e poi può starsene tranquillamente lontano per quattro anni; per causa di questa assenza la pratica sarà prorogata, ma in modo che la proroga non ecceda un anno: dunque in luogo di quattro anni avremo un anno di pratica.

Ma, se per coloro che stanno assenti volontariamente senza alcuna causa giustificabile è d'uopo prolungare la pratica per tutto quel tempo per cui dura l'assenza, all'incontro per coloro i quali facciano constare di un giusto impedimento è conveniente usare qualche tolleranza.

Ecco la necessità non di sopprimere questa disposizione, ma di regolarla secondo la distinzione testè accennata.

Vorrebbe egli l'onorevole Montagnini che quanto alle assenze volontarie non si usi nemmeno la tolleranza di un giorno! L'obbligo di frequentare l'ufficio non si può negare, ma *est modus in rebus!* O vuole egli che la legge discenda a questi particolari e dica che il procuratore che ha da spedire il certificato dovrà usare tolleranza, e sopra un anno tollerare, ad esempio, l'assenza di quindici giorni, di venti o di un mese? Vuole egli che la legge intervenga a fissare il massimo di questo limite della tolleranza possibile?

Se per tutte queste emergenze non serve il regolamento, in verità io non so a quali provvidenze il regolamento si possa ancora applicare.

MONTAGNINI. L'onorevole relatore mi diceva che *est modus in rebus*; ma io gli soggiungerò che *sunt certi denique fines*; e che per mio avviso, e per il suo certamente, nessun procuratore che sia capo d'ufficio e che si rispetti non verrà mai rilasciare un certificato di pratica a chi non l'abbia veramente fatta per troppo frequenti mancanze.

Certamente poi io non pretendo che s'interpreti la parola nel più ristretto senso metafisico, di volere cioè che sia stato all'ufficio giorno per giorno e non abbia mai mancato un'ora.

Per quanto poi spetta alle altre considerazioni intorno a quelli i quali manchino alla pratica non per malattia od impedimenti giusti, che in certi casi si possono chiamare di forza maggiore, ma solo per difetto di volontà o per incuria, rispondo che in tali contingenze nessun procuratore-capo vorrà rilasciare il certificato di pratica.

Quanto poi all'ultima osservazione dell'onorevole pro-

pinante, io ritengo che non è stato messo in dubbio ed è incontrovertibile non doversi confondere la legge col regolamento; e ripeto che versiamo in materia di doveri e di obbligazioni che deve formare oggetto di legge e non mai di regolamento.

PRESIDENTE. Sono d'accordo Ministero e Commissione di sopprimere l'articolo 17 del Ministero; ma poichè il deputato Montagnini insiste perchè venga inserito nella legge quest'articolo, lo metterò a partito.

Esso è così concepito:

« La pratica che siasi interrotta per più di sei mesi è prolungata di un periodo di tempo uguale alla metà della durata dell'interruzione, in modo però che non possa l'aumento di pratica eccedere un anno. »

(È rigettato.)

Colla soppressione di questi due articoli, il secondo diventa il 18:

« Nelle città ove trovasi stabilito un ufficio di procuratore dei poveri, sulla richiesta del medesimo, la Camera di disciplina dovrà applicarvi un numero sufficiente di praticanti, da determinarsi all'uopo dal presidente della Corte o del tribunale.

« L'applicazione in detto ufficio non potrà però essere obbligatoria per un tempo maggiore di un anno. »

CHIAVES. Chiedo la parola.

Io credo che con quest'articolo non si provveda sufficientemente al servizio dell'ufficio del procuratore dei poveri nei luoghi dove è stabilito.

Credo che, se si deve lasciare ad ogni procuratore-capo il provvedere al numero dei suoi praticanti, il vedere se gli convenga averne o non averne, ciò però non possa applicarsi al procuratore dei poveri. In quei luoghi in cui la legge mantiene quest'ufficio deve essa provvedere che il servizio sia fatto nel modo più conveniente e più utile.

Noi vediamo ora qui che il procuratore dei poveri è giudice se debbano o no esservi praticanti nel suo ufficio, e vediamo poi lasciato un arbitrio alla Camera di disciplina, il quale arbitrio mi sembra in questa materia non molto favorevole a fare sì che sia convenevolmente servito l'ufficio dei poveri, ed in secondo luogo verrebbe a pregiudicare eziandio quell'eguaglianza che la legge deve pur sempre mantenere tra tutti coloro che esercitano l'ufficio di procuratore; e mi spiego.

La Camera di disciplina è composta di procuratori.

Ora, se questa Camera di disciplina sarà essa che dovrà stabilire il numero dei praticanti, e dovrà delegare questi praticanti all'ufficio dei poveri, vi è molto a dubitare che non faccia principalmente pesare questo gravame sopra i colleghi che non fanno parte della Camera di disciplina; oppure se, compresi da uno spirito di uguaglianza, i membri della Camera di disciplina vorranno col loro personale contribuire a quello dell'ufficio dei poveri, certamente non sceglieranno fra i loro praticanti quelli che sono migliori: per conseguenza si avrà sempre un ufficio dei poveri, il quale sarà meno sufficientemente servito. Io credo che la pratica all'ufficio dei poveri debba essere per un determinato tempo ob-

bligatorio, ed obbligatoria secondo l'attuale stato delle cose; la pratica all'ufficio dei poveri per gli avvocati è obbligatoria, ed anche per i procuratori, secondo l'attuale legislazione; non vedo perchè ora si toglierebbe di mezzo quest'obbligatorietà e si lascierebbe in facoltà del procuratore dei poveri e della Camera di disciplina il fare che vi siano o no praticanti all'ufficio dei poveri. Ora sarà vero che in qualche luogo può avvenire che il numero dei praticanti all'ufficio dei poveri sia eccedente il bisogno, e che per conseguenza questi praticanti abbiano poco da fare. Ebbene, siccome si sa che questi praticanti all'ufficio dei poveri, pur tuttavia appartengono, per la pratica che hanno già fatto e che saranno per fare, ad altro ufficio, potranno attendere ad un tempo all'ufficio dei poveri ed all'ufficio di quel procuratore esercente, presso il quale abbiano incominciato la pratica; ma intanto sarà convenevolmente e sufficientemente provveduto al servizio del procuratore dei poveri. Egli è perciò che, invece di quest'articolo 18, io proponrei quest'altro:

« Nelle città ove trovasi stabilito un ufficio dei procuratori dei poveri sarà obbligatoria ai praticanti l'applicazione in detto ufficio per un tempo non minore di un anno.

« Questo tempo sarà computato nel quadriennio stabilito dal paragrafo 5 dell'articolo 5 della presente legge. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io non potrei accettare l'emendamento proposto dall'onorevole preopinante.

L'articolo 18, tal quale venne proposto dal Ministero, tende a conciliare coi bisogni della difesa gratuita per i poveri e col dovere che hanno di contribuirvi coloro che si destinano all'esercizio della professione di procuratore la necessità che la pratica di questi ultimi non sia illusoria.

Ora, il prescriversi dalla legge in modo assoluto che uno dei quattro anni di pratica nelle città ove avvi un ufficio di procuratore dei poveri debbasi fare in questo ufficio medesimo, ha l'inconveniente che talvolta nel medesimo trovisi un tal numero di praticanti che non vi possono nemmeno capire ed a cui altro lavoro non rimane da fare tranne qualche copia, cosicchè ridurrannosi ad essere amanuensi e null'altro. Questo è senza dubbio un inconveniente, perchè finisce per essere un anno di pratica perduto. Alcune volte poi il caso vuole che non vi sia un numero bastevole di praticanti, e che l'ufficio dei procuratori dei poveri manchi e di praticanti e di copisti. Il Governo crede quindi che sia meglio prescrivere che quelli i quali debbono fare la pratica per essere ammessi all'ufficio di causidico siano obbligati a prestare la loro opera nell'ufficio del procuratore dei poveri per quanto è necessario e non di più. In questo modo si provvede per la difesa gratuita dei poveri e non si lascia la possibilità che la pratica sia per un anno meno efficace ed istruttiva. L'onorevole Chiaves osservava che questo può dare luogo ad inconvenienti. Primieramente, chi è giudice della necessità di avere un

dato numero di praticanti? È il procuratore dei poveri. E il procuratore dei poveri potrà forse richiedere un numero maggiore di quello che è necessario, o forse, perchè gli dispiacerà essere disturbato dai praticanti, non ne richiederà, ancorchè necessario essere possa l'opera loro.

D'altronde la designazione dei praticanti deve essere fatta dalla Camera di disciplina, e può avvenire che i membri i quali la compongono destinino appunto per il tirocinio nell'ufficio del procuratore dei poveri i praticanti di quelli che non fanno parte della Camera, favorendo così se stessi ad altrui detrimento.

Io non credo che possano succedere nè l'uno nè l'altro di questi due inconvenienti.

Quanto al primo, prego l'onorevole Chiaves a riflettere che, secondo la proposta ministeriale, il procuratore dei poveri non ha propriamente che l'iniziativa della proposta, perchè in casi di dissenso fra lui e la Camera di disciplina spetta al presidente della Corte o del tribunale il provvedere, appunto per non dare ansa al procuratore dei poveri di esigere una quantità soverchia di praticanti a detrimento degli altri causidici, e anche dello studio effettivo e della pratica che devono fare. Quanto al secondo, non posso ammettere il sospetto da lui dimostrato.

Giova ritenere, o signori, che la Camera di disciplina sarà elettiva, e nessuno più che i membri di questa Camera deve avere fede nell'elezione. La Camera di disciplina rappresenterà l'intero corpo dei procuratori; quindi non si può temere che i membri della medesima vogliano pregiudicare gli altri a loro particolare beneficio, e se mai questo accadesse, potrebbero essere eletti una volta, ma è certo che non lo sarebbero più una seconda.

Insomma questa sarebbe una diffidenza che noi non dobbiamo nè possiamo avere, non solo perchè dobbiamo credere tutti onesti ed incapaci a tradire la loro coscienza per l'interesse proprio, ma anche perchè faremmo torto all'elezione, che è la base appunto della Camera di disciplina.

Quindi pregherei l'onorevole Chiaves, sentite queste spiegazioni, a non insistere nel suo emendamento, tanto più perchè gli emendamenti non assolutamente necessari, che si vanno proponendo alla legge, non vorrei ne ritardassero forse soverchiamente l'approvazione.

Non credo avere bisogno di dire altro perchè l'onorevole preopinante e la Camera comprendano l'importanza dei miei riflessi.

CHIAVES. La ragione essenziale con cui l'onorevole ministro appoggiava l'opposizione che egli fece al mio emendamento si è questa: egli non vorrebbe che per un anno questa pratica fosse illusoria, potendo avvenire che nell'ufficio dell'avvocato dei poveri non siavi lavoro bastevole per tutti coloro i quali sono in obbligo di frequentarlo; e che perciò dovessero stare in ozio i praticanti.

A tal riguardo ho avuto già l'onore di fare osservare alla Camera ciò che avviene tuttodì.

Quantunque nell'ufficio dei poveri, in cui debbono per un anno fare pratica gli avvocati e i procuratori, non siavi lavoro per tutti i praticanti, essi non istanno in ozio quando hanno realmente desiderio di proseguire l'intrapresa carriera, perchè sono nello stesso tempo addetti ad un ufficio dell'esercente presso il quale hanno cominciato la pratica.

Il signor ministro poi dice che non si propongano e discutano emendamenti senza necessità.

Io credo che la necessità del mio emendamento sia effettiva e chiara; ed *a priori* si riconosce una tale necessità, e la si può affermare senza tema di errare; poichè credo che in nessun caso si possa seriamente sostenere che la legge che stabilisce l'ufficio del procuratore dei poveri intenda il caso in che vi stia il solo procuratore senza praticanti che agevolino la spedizione delle cause.

La disposizione di legge che io propongo tende dunque appunto a provvedere ad una necessità riconosciuta; ma quando l'articolo in questione lascia ai procuratori la facoltà di avere o non avere praticanti, ne rimane quindi una lacuna, alla quale è d'uopo provvedere, ed a ciò tende il mio emendamento, il quale non fa altro che dare seguito ad uno stato di cose che già esiste.

Quando la legge stabilisce o conserva l'esistenza d'un ufficio pubblico, deve necessariamente provvedervi in modo convenevole e sufficiente, e non so perchè potrebbe venire respinta la mia proposta, essendo eliminate, come credo, le oggezioni a cui l'onorevole ministro ricorreva.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'emendamento proposto dal deputato Chiaves.

(Dopo prova e controprova, è adottato.)

L'articolo 18 sarebbe così espresso:

« Nelle città ove trovasi stabilito un ufficio di procuratore dei poveri sarà obbligatoria ai praticanti l'applicazione in detto ufficio per un tempo non minore di un anno.

« Questo tempo sarà computato nel quadriennio stabilito dal numero 5 dell'articolo 5 della presente legge. »

Lo metto a partito.

(La Camera approva.)

« **CAPO V. Doveri e diritti speciali.** — Art. 19... »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. La Commissione ha soppresso l'articolo del progetto del Ministero, concepito in questi termini:

« I procuratori non possono prestare il loro ministero per cause evidentemente ingiuste. »

La Commissione però riconobbe essere questo uno dei doveri principali dei procuratori, e dovere quelli che vi mancano essere per lo meno passivi delle pene disciplinari. Diffatti più sotto essa ha poi stabilito una pena disciplinare per quelli appunto che violano questo salutare e morale precetto.

Parmi che, tale essendo l'intendimento della Commissione, non siavi motivo per sopprimere l'articolo 19 proposto dal Ministero; anzi credo conveniente di lasciarlo, perchè non si può infliggere una pena fuorchè per la

violazione di un precetto; prima di tutto dovendosi stabilire la regola e poi munirla della sanzione penale.

D'altronde io insisto a che si lasci in fronte del capo dei doveri e diritti speciali dei procuratori quel grande precetto che, a mio avviso, essere deve la norma di tutte le azioni dei procuratori nell'esercizio della loro professione, la quale non è nè ha da stimarsi unicamente mercenaria, mentre chi la esercita deve essere persuaso di adempiere ad un ufficio in favore della società, per il quale ottiene bensì una retribuzione, la quale però non è certo l'unico suo scopo e l'esclusiva sua mira. Quindi colui il quale si incarica di una causa che sia evidentemente ingiusta, manca al primo ed essenziale suo debito. Pertanto prego la Camera di volere mantenere l'articolo proposto dal Ministero.

PRESIDENTE. La Commissione aderisce a questo desiderio del signor ministro?

PESCATORE, relatore. La Commissione ha supposto come incontrovertibile che i procuratori non possano prestare il loro ministero per cause evidentemente ingiuste. Egli è questo un principio morale; epperò, diceva soltanto che i procuratori non possono ricusare il proprio loro ufficio, eccetto per cause evidentemente ingiuste. Dunque in sostanza la Commissione non ha soppresso niente affatto; ma sarebbe affatto inutile una questione di forma. Se piace al Ministero di reintegrare l'articolo 19 nella sua prima forma, io credo che la Commissione non debba fare ulteriore opposizione.

PRESIDENTE. Dunque metterò ai voti l'articolo 19 come è formulato dal Ministero.

« Art. 19. I procuratori non possono prestare il loro ministero per cause evidentemente ingiuste. »

(La Camera approva.)

Ora la redazione dell'articolo della Commissione non può più stare qual è. Bisognerà surrogarvi di nuovo l'articolo 20 del Ministero.

PESCATORE, relatore. Sì.

PRESIDENTE. « Fuori del caso previsto dall'articolo precedente, o di quello in cui vengono richiesti a postulare contro la moglie o contro i loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, zii, nipoti, cugini germani ed affini negli stessi gradi, i procuratori, essendone richiesti, non possono ricusare il proprio ufficio.

« Ove siavi rifiuto per parte loro, e persistenza per parte del cliente, essi debbono esporre le loro ragioni al presidente della Corte o del tribunale avanti cui deve agitarsi la causa, il quale darà gli opportuni provvedimenti. »

Se non vi è opposizione, lo mando a partito.

(La Camera approva.)

DISEGNO DI LEGGE PER L'ASSEGNAZIONE DELLA DOTE ALLA PRINCIPESSA CLOTILDE.

LANZA, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per l'assegnamento di dote a S. A. R. la principessa Clotilde Maria

di Savoia, fidanzata di S. A. I. il principe Napoleone. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 430.)

PRESIDENTE. La Camera dà atto al ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge.

Siccome esso è molto urgente, prego i signori deputati a volersi radunare domani alle 10 negli uffici per esaminarlo e nominare i commissari.

Voci. Alle 11!

PRESIDENTE. Sarà stabilita la convocazione per le ore undici.

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE DELLA LEGGE SUI PROCURATORI.

PRESIDENTE. « Art. 21. I procuratori-capi sono tenuti di conservare la direzione e conoscere sempre lo stato di tutte le cause affidate al loro patrocinio, benchè trattate specialmente dai loro sostituiti. »

Il Ministero accetta quest'articolo?

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io non potrei aderire a questo articolo proposto dalla Commissione, primieramente perchè penso che possa dare luogo ad inconvenienti l'inibire che i sostituiti possano trattare cause in proprio, o quanto meno ad insaputa del capo loro; in secondo luogo perchè questa parmi una disposizione regolamentaria.

Io credo che la Giunta, la quale un momento fa rimetteva al regolamento disposizioni che alcuni tra i signori deputati riputavano dovere essere legislative, non avrà difficoltà a che anche questa sia lasciata al regolamento.

PESCATORE, relatore. La Commissione persiste nel suo articolo, crede anzi che sia cosa rilevantissima conservare la disposizione che propone. Però il signor ministro fece sentire la necessità di accelerare la discussione della presente legge; e questa mattina stessa si tenne una conferenza dalla Commissione col signor ministro, il quale volle onorarla della sua presenza, e noi potemmo facilmente intenderci su quanto era in controversia. Ora io non dubito che, sospendendo la discussione di quest'articolo (giacchè, ripeto, si tratta di una disposizione essenziale) e riunendoci di nuovo, ove il signor ministro voglia ancora onorarci, la Commissione proporrà tutte le sue questioni, e credo che noi ci intenderemo ancora su questa e su tutte le altre.

PRESIDENTE. Si lascerà dunque in sospenso questo articolo, salvo alla Camera di approvare o no le conclusioni che la Commissione e il Ministero avranno prese.

Vengono ora gli articoli 22, 23, 24 e 25, sui quali la Commissione non ha preso alcuna deliberazione: non è detto se siano soppressi o mantenuti.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Pare abbia voluto sopprimerli; quindi, poichè vi deve essere un convegno tra il Ministero e la Commissione, si potrà in esso trattare anche di questi articoli, e poi riferiremo alla Camera il risultato della deliberazione.

PRESIDENTE. Viene allora l'articolo 26:

« Sono obbligati i procuratori di tenere un registro in carta bollata, numerato, da vidimarsi sul margine di ogni foglio dal presidente del tribunale o da un giudice a ciò commesso, per notarvi le scritture che loro vengono consegnate dai clienti, e la restituzione eseguitane, facendo cenno della persona che lo abbia ritirate. »

GARIBALDI. La presente disposizione non è che la ripetizione di quanto sta scritto nell'articolo 9, al titolo 4, delle regie Costituzioni del 1771, con qualche piccola variante; questa stessa disposizione è ripetuta nel titolo 2, articolo 4, del regio regolamento per il ducato di Genova pubblicato nel 1815. Vi è però una variazione importante, ed è che in questa legge si prescrive che il registro debba essere esteso in carta bollata.

Già nell'altro ramo del Parlamento quest'obbligo di tenere il registro in carta bollata ha formato oggetto di contestazione, ed io non credo che vi siano ragioni sufficienti per poterlo mantenere; per conseguenza propongo la soppressione delle parole: *in carta bollata*.

Io non disconosco l'utilità dell'obbligo di questo registro, ma spero che non vorrete intralasciare l'osservazione che, anche non esteso in carta bollata, questo registro raggiunga lo scopo che la legge si ripromette.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Non potrei aderire alla soppressione delle parole: *in carta da bollo*, perchè il registro, cui si accenna in quest'articolo, in tanti casi può essere chiamato a fare fede, sia in favore che contro il causidico. D'altronde deve essere vidimato in ogni foglio dal presidente del tribunale; oltre del che io ritengo che, a tenore della legge sulla carta bollata, questo registro non possa a meno di essere in carta da bollo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo testè proposto dal deputato Garibaldi.

(Non è adottato.)

Pongo ai voti l'articolo 26.

(È approvato.)

Viene ora l'articolo 27:

« I procuratori sono inoltre obbligati di tenere un registro, anche in carta bollata, numerato, da vidimarsi egualmente dal presidente del tribunale o da un giudice commesso in margine di ogni foglio, su quale registro dovranno notare per ordine di data e senza interruzione o raschiatura tutte le somme che riceveranno dai clienti nell'atto stesso del pagamento, lasciando perfettamente leggibili le parole che occorresse di cancellare.

« Dovranno esibire questo registro ogni qualvolta formeranno una qualche domanda od in pagamento dei loro onorari o per il rimborso delle spese anticipate, e vi sia contestazione se e quali somme si siano dai clienti pagate al procuratore. In difetto di tale presentazione potrà essere deferito il giuramento al cliente. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Come avrà inteso la Camera, l'unica diversità che passa tra l'articolo del Ministero e quello della Giunta consiste nell'ultimo alinea, in cui il Governo propone che in di-

fetto della presentazione del registro, di cui nell'articolo precedente, la domanda del procuratore non sia ricevibile, e la Commissione dico che in quel caso potrà deferirsi il giuramento al cliente. Per me non ho difficoltà di accettare questa redazione, poichè ciò che è essenziale si è che vi sia una pena qualunque, e credo che questa pena vi sia anche nella proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Allora metterò ai voti l'articolo di cui la Camera ha inteso lettura, cioè quello a cui il Ministero aderisce.

(La Camera approva.)

(Vengono indi approvati senza discussione i quattro seguenti:)

« Art. 28. Ogni procuratore è tenuto di postulare gratuitamente per le cause dei poveri, ed anche nelle città in cui trovasi istituito l'ufficio del procuratore dei poveri deve prestarsi in aiuto del medesimo alla gratuita postulazione, secondo gli ordini che riceverà dal presidente della Corte o del tribunale.

« Art. 29. Nell'esazione degli onorari debbono i procuratori uniformarsi rigorosamente alla tariffa, epperò non possono eccedere la tassa in essa stabilita, nè esigere diritto alcuno per gli atti o per altre incumbenze spettanti all'istruttoria, non espressamente nella stessa tariffa contemplati, nè fare alcun'altra indebita esazione o qualsiasi distrazione di fondi.

« Avranno però diritto ad un compenso per gli affari estranei alla procedura, nei quali si saranno occupati con espresso invito dei loro clienti.

« Art. 30. I procuratori, quantunque rivestano anche la qualità di avvocato, non possono mai percepire, nè per le arringhe, nè per qualsiasi altro atto, maggior onorario di quello dovuto al procuratore.

« Art. 31. Fra gli avvocati ed i procuratori, come pure fra gli stessi procuratori, non che fra i medesimi ed i loro sostituiti, per quanto concerne all'esercizio della loro rispettiva professione, è proibita ogni specie di convenzione, che in qualunque modo possa importare promiscuità o confusione di uffizi, appropriazione o compartecipazione di emolumenti.

« Art. 32. I diritti dovuti ai procuratori dovranno essere annotati in calce ad ogni atto che dà luogo all'esazione. »

La Commissione invece propone di formolare questo articolo nei termini seguenti:

« I diritti dei procuratori dovranno essere annotati distintamente e nelle loro rispettive somme in calce ad ogni atto che dà luogo all'esazione. »

Il Ministero aderisce e questa variazione?

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Veramente non comprendo la significazione dell'emendamento proposto dalla Commissione, col quale dicesi che i diritti dovranno essere annotati distintamente.

Quanto all'indicazione delle somme potrei aderirvi, ed invece di dire: *diritti dovuti ai procuratori*, si potrebbe dire: *le somme dovute ai procuratori dovranno essere annotate*.

Quanto poi alla parola *distintamente*, credo che po-

trebbe dare luogo a qualche difficoltà, perchè tante volte occorrerebbe fare un'annotazione assai lunga forse con aggravio soverchio dei procuratori, obbligati ad annotare partitamente tutti gli onorari loro dovuti, la spesa per la carta bollata, per la copia, e così di seguito con non lieve incomodo e senza effettivo vantaggio.

Credo quindi che potremmo metterci d'accordo dicendo: *le somme dovute ai procuratori dovranno essere annotate.*

PRESIDENTE. La diversità che passa tra la redazione della Commissione e quella del Ministero si è che secondo quella si aggiungerebbe la parola *distintamente*.

PESCATORE, relatore. La Commissione aggiunse e mantiene questa parola *distintamente*, perchè crede che senza di essa la legge fallirebbe al suo scopo.

Quale è lo scopo, o signori, che si propone la legge quando esige che il procuratore annoti a piè di ogni atto i diritti ad esso dovuti a termini della tariffa? Lo scopo è questo, di mettere i clienti in grado di verificare se i diritti siano stati notati conformemente alla tariffa. Ora, perchè il cliente sia abilitato a ciò, e massime quel cliente che non abbia cognizione abituale della tariffa dei procuratori, è assolutamente necessario che i diritti sieno distinti, che il procuratore non dica: mi è dovuto tanto in massa, ma che distingua quanto gli è dovuto per carta bollata, per esposti, per onorario. Si è questa distinzione che gioverà allo scopo che si propone la legge. Se si ammette l'annotazione complessiva, tanto vale cancellare l'articolo. Spero che questa considerazione persuaderà il signor ministro.

Del resto, non è poi esuberante, eccessivo l'aggravio che si impone al procuratore di distinguere le sue partite, e l'aggravio è largamente compensato dalla certezza che si ottiene che i procuratori osserveranno la tariffa e che i clienti potranno conoscere l'errore preso dal procuratore, reclamare e chiedere anche l'applicazione dei provvedimenti disciplinari.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Aveva preso la parola su quest'articolo prima di conoscere i motivi che avevano determinata la Giunta a proporre la disposizione più rigorosa in esso contenuta. Ma nell'intento di abbreviare la discussione, come credo sia comune desiderio, non dispiacendomi vedere la Commissione al paro del Governo severa nell'esigere dai procuratori l'adempimento dei propri doveri, accetto la sua redazione.

PRESIDENTE. Porrò dunque ai voti l'articolo sì e come fu formulato dalla Commissione:

« I diritti dei procuratori dovranno essere annotati distintamente e nelle loro rispettive somme in calce ad ogni atto che dà luogo all'esazione. »

(È approvato.)

Darò ora lettura dell'articolo 33 del Ministero e 29 della Commissione:

« Non è lecito ai procuratori di ritenere per difetto di pagamento dei loro onorari, e di rimborso delle spese da essi anticipate, le scritture ricevute dai clienti.

« I procuratori non possono nemmeno ritenere gli

atti pei quali abbiano essi anticipate le spese; ma i clienti non potranno ritirarli, salvo previo accertamento del loro debito per onorari ed esposti, mediante annotazione del debito negli stessi atti e sottoscrizione della parcella che, ove ed in quanto sia riconosciuta giusta, sarà resa esecutoria per semplice decreto della Corte o del tribunale. »

Fin qui Ministero e Commissione sono d'accordo. Il Ministero propone due altri alinea...

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Siamo d'accordo colla Commissione di sopprimere queste disposizioni.

PRESIDENTE. Allora i due ultimi alinea di questo articolo del progetto del Ministero saranno soppressi.

A quest'articolo il deputato Arnulfo propone la seguente aggiunta:

« Si provvederà nello stesso modo sulla domanda dei procuratori per il pagamento degli onorari ed esposti loro dovuti dai clienti. »

Il deputato Arnulfo ha la parola per svolgere la sua proposta.

ARNULFO. Opportunamente il Ministero e la Commissione determinarono in quest'articolo che, quando i clienti reclamano i loro atti dai procuratori, si debba dalla Corte o dal tribunale provvedere per il pagamento del dovuto ai procuratori, rendendo esecutoria la parcella con semplice decreto: il che vale a dire che si vuole provvedere affinchè siano prontamente soddisfatti.

A me pare che vi sia identica ragione per provvedere nello stesso modo e forma, tuttavolta che i procuratori, non richiesti della restituzione degli atti, chiedono essi stessi di essere pagati dei loro onorari ed esposti dai clienti. Vi è identità di principio e identità di ragione. È giusto che, quando i clienti vogliono ritirare gli atti, il procuratore abbia diritto di farsi pagare, ed è altrettanto giusto che abbia lo stesso diritto ancorchè i clienti non richiedano gli atti, e che si adopri la stessa forma, cioè si renda esecutoria la parcella; il che risonda in vantaggio degli stessi debitori, perchè altrimenti sottostanno a troppo gravi spese.

Io non ne dico di più perchè mi lusingo che e la Commissione e il Ministero vedranno la giustizia della da me proposta aggiunta.

PRESIDENTE. Il Ministero aderisce?

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Per non fare osservazioni inutili avrei desiderato di sentire prima di tutto qual sia l'opinione della Commissione; tuttavia, giacchè ho la parola, dichiaro che dal canto mio non ho alcuna difficoltà d'accettare l'aggiunta proposta dall'onorevole Arnulfo. Se è conveniente usare rigore contro i procuratori che trascurano i loro doveri o che eccedono nell'esazione dei loro onorari, è per altra parte debito di giustizia agevolare ai medesimi i mezzi di conseguire quanto è loro legittimamente dovuto; anzi dirò di più, che con queste agevolanze noi possiamo sperare maggiormente che i procuratori non eccederanno nell'esazione dei loro onorari, e adempiranno con viemaggiore sollecitudine ai loro doveri.

PRESIDENTE. La Commissione aderisce?

PESCATORE, relatore. La Commissione accetta il principio della proposta fatta dal deputato Arnulfo. Dirò anzi essere deplorabile che il nuovo Codice di procedura non abbia a ciò provveduto. Secondo la procedura antica, era ammesso questo principio, che i procuratori e gli avvocati procedessero nell'esazione dei loro diritti in via ingiunzionale: e questo era necessario, perchè procedendo in giudizio regolare per risuotere, ad esempio, la somma di lire 10 è d'uopo spendere lire 50 o 60, e talvolta una somma maggiore. Se non che nasce qui una difficoltà, ed è che nella presente legge non si tratta di tal materia; sarebbe questa una disposizione estranea che si introdurrebbe, direi quasi, di sbieco: tuttavia è sempre bene cogliere le occasioni che si presentano per migliorare la legislazione, massime in cose d'urgenza; e perciò, salva la redazione, la Commissione accetterebbe il principio.

ARNULFO. Siccome il Ministero e la Commissione accettano la proposta, e siccome la Commissione ed il Ministero debbono trovarsi per altre proposte, li pregherei di volere redigere la mia proposta nel modo che crederanno migliore per raggiungere lo scopo che io mi propongo.

GARIBALDI. Domando la parola per fare un'aggiunta, che mi lusingo sarà accettata dal Ministero e dalla Commissione.

L'articolo 157 del Codice di procedura civile dice: « Le parti non possono revocare il loro procuratore senza costituirne un altro.

« Gli atti fatti e le sentenze ottenute in concorso dai procuratori rievocati, e non succeduti, sono validi. »

Io pregherei la Commissione di introdurre in questo articolo una disposizione la quale obbligasse il cliente che vuole ritirare le carte ad uniformarsi prima al succitato articolo 157; e spiego la mia idea.

Potrebbe darsi che un cliente ritirasse le carte e non adempisse al prescritto di questo paragrafo. In tal caso il procuratore resterebbe nella dura condizione di essere responsabile della procedura senza avere le carte.

Io credo che la mia proposta sarà accettata dal Ministero e dalla Commissione, come quella che è diretta a prevenire molti inconvenienti.

PRESIDENTE. Se formula una proposta, favorisca mandarmela. Il relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

PESCATORE, relatore. Prego l'onorevole Garibaldi di avvertire ben bene al significato della disposizione del Codice di procedura, di cui ha dato lettura.

Il procuratore, quando il cliente in sostanza non adopera più il suo ministero, rimane passivo. Certamente il suo avversario ha diritto di procedere in causa ed in contraddittorio del procuratore, ancorchè fosse espressamente rievocato dalla parte contraria, finchè non ne è sostituito un nuovo in sua vece. Ma domando io se il procuratore rievocato espressamente dal suo cliente possa essere responsabile dirimpetto a quest'ultimo. No certamente. Dunque responsabilità non c'è, sia che il

cliente revochi espressamente il suo procuratore, sia che, senza revocarlo con atto espresso, gli tolga le carte.

Nell'uno e nell'altro caso il procuratore fa conoscere lo stato delle cose, la revoca oppure il fatto che egli fu privato di tutti i documenti della causa, e cessa ogni responsabilità; soltanto dura il diritto dell'avversario di procedere come prima, fintantochè non trovi un altro contraddittorio.

Adunque guardiamoci bene dall'introdurre qui veruna disposizione, che non potrebbe che recare uno sconcio alle leggi di procedura generale.

PRESIDENTE. Non insiste il deputato Garibaldi?

GARIBALDI. Ma prima...

PRESIDENTE. Allora metterò ai voti l'articolo 29 della Commissione, di cui la Camera ha inteso la lettura, salvo l'aggiunta proposta dal deputato Arnulfo.

(La Camera approva.)

Quanto all'aggiunta presentata dal deputato Arnulfo, io metterò ai voti il principio semplicemente, salvo poi a formulare...

CAVALLINI G. Siccome quest'aggiunta deve essere inviata alla Commissione, domanderei che fosse sospesa la votazione anche sul merito.

GARIBALDI. Io non ho receduto dalla mia proposta, e pregherei di metterla ai voti.

PRESIDENTE. Non avendo potuto capire bene la sua proposta, l'ho pregato di mandarmela. Era semplice? Ma anzitutto bisognava sentirla, ed io, siccome ella non me l'ha trasmessa, ho creduto che l'avesse ritirata.

GARIBALDI. La mia proposta era semplice...

PRESIDENTE. Io non l'ho capita.

GARIBALDI. Io chiedeva che si stabilisse che, prima di ritirare le carte, il cliente dovesse uniformarsi al disposto dell'articolo 157 del Codice di procedura. E le ragioni che sono state svolte dal relatore della Commissione in opposizione della medesima proposta non mi hanno per nulla persuaso che essa possa apportare alcuno sconcio nella procedura; anzi insisto nel sostenere che, introducendosi nell'articolo la mia proposta, si eviterebbero in pratica molti inconvenienti: fra gli altri quello di obbligare il procuratore che è stato revocato a continuare a rappresentare il cliente che gli ha ritirato la sua confidenza.

PRESIDENTE. Il deputato Garibaldi propone di sopprimere l'articolo 157 del Codice di procedura?

GARIBALDI. No; domando che si eseguisca. Io propongo che il cliente, prima di ritirare le carte, debba uniformarsi al prescritto dell'articolo 157.

PRESIDENTE. Favorisca di mandarmi la sua proposta.

(Il deputato Garibaldi la ridige e l'invia.)

Il deputato Garibaldi propone di aggiungere all'articolo già votato le seguenti parole:

« Il cliente che vorrà ritirare le carte dovrà prima uniformarsi al prescritto dell'articolo 157 del Codice di procedura. »

Pongo ai voti questa proposta.

(Non è approvata.)

« Art. 34. Il procuratore, creditore per ispese ed onorari, potrà domandare il prelevo del suo credito... »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Questo articolo debb'essere soppresso, perchè è inserito nel progetto di revisione del Codice di procedura.

PESCATORE, relatore. È soppresso d'accordo.

PRESIDENTE. Allora viene il capo sesto:

« *Della Camera di disciplina, della sua composizione e delle sue attribuzioni.* — Art. 35. In ogni città, sede di una Corte d'appello o di un tribunale provinciale, in cui il numero dei procuratori esercenti sia almeno di quindici, vi sarà una Camera di disciplina.

« Sarà questa composta:

« Di cinque membri, se il numero dei procuratori è di quindici o più sino a venti esclusivamente;

« Di sette membri, se il numero dei procuratori è di venti e più sino a trenta esclusivamente;

« Di nove membri per ogni altro numero superiore.

« I membri della Camera di disciplina saranno eletti fra i procuratori esercenti nella stessa città dall'assemblea generale dei medesimi, e dureranno in ufficio per un triennio. Possono però essere rieletti. »

(La Camera approva.)

« Art. 36. Ogni Camera di disciplina sceglie nel suo seno un presidente, un segretario ed un tesoriere.

« Le funzioni di segretario e di tesoriere potranno cumularsi. »

(La Camera approva.)

« Art. 37. Per la validità delle deliberazioni della Camera di disciplina è necessario l'intervento della maggioranza assoluta dei suoi membri. »

(La Camera approva.)

« Art. 38... »

PESCATORE, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PESCATORE, relatore. L'articolo del Ministero è identico a quello della Commissione, salvo in un punto, in quanto cioè la Commissione ha soppresso il n° 2 del progetto del Ministero che attribuisce alla Camera di disciplina l'autorità d'invigilare sulla condotta dei sostituiti e dei praticanti, e di spedire o rifiutare ai medesimi i certificati di moralità e capacità quand'anche, nel sistema adottato, la Camera di disciplina non abbia mai a spedire certificati di capacità e molto meno di moralità.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io credo che non debba sopprimersi questo alinea, non ostante i riflessi dell'onorevole relatore. Mi ricordo benissimo che già si è determinato che la Camera di disciplina non abbia ad essere sentita per spedire certificati di capacità e di moralità, quando si tratta dell'ammissione dei procuratori; ma può talvolta essere nell'interesse stesso dei praticanti e dei sostituiti di avere un certificato autorevole per passare da un ufficio all'altro, e niuno meglio della Camera di disciplina è competente per spedirlo.

Mercoledì questa spiegazione confido che la Giunta non si opporrà più oltre al mantenimento di questo n° 2.

PRESIDENTE. Dopo questa spiegazione, la Commissione accetta?

PESCATORE, relatore. Se il Ministero avesse proposto di mantenere alla Camera di disciplina l'autorità generica d'invigilare sulla condotta dei sostituiti e praticanti, io lo comprenderei, perchè fra gli attributi di essa Camera vi è anche quello di denunziare al pubblico Ministero i reati che si commettessero dagli uni e dagli altri; ma, quando poi soggiunge che vorrebbe conservata alla Camera di disciplina l'autorità, il diritto di spedire certificati di moralità e di capacità, in verità la Commissione non saprebbe aderirvi.

Nè giova il dire che il praticante stesso può avere interesse a conseguire dalla Camera di disciplina un certificato, perchè in primo luogo osservo che un tale interesse non può giammai avverarsi, essendo le condizioni della capacità stabilite dalla legge medesima; quando il praticante dimostra di avere compiuti gli studi voluti dalla legge, riportato il diploma, fatta la pratica, ha tutti i documenti della sua capacità.

Che gli gioverebbe un'attestazione mendicata della Camera di disciplina, la quale lo dichiarasse, non che capace, capacissimo, più capace di qualunque altro? Un tal documento farebbe sospettare della sua capacità.

Che diremo poi di quel sostituito che, per persuadere la gente della sua moralità, avesse bisogno di un certificato?

Adunque, o signori, se per caso qualeheduno fosse così insipiente da mendicare questo certificato, noi non neghiamo alla Camera di disciplina la facoltà di radunarsi e di aderire a questa richiesta, e spedire il certificato. Certo la Camera di disciplina, come qualunque corpo e qualunque individuo può fare tutto quello che non è dalla legge vietato; e così spedire, a chi li richieda o li accetti, certificati di moralità e di capacità quanti ne vuole; ma in essa la legge non debbe riconoscere un'autorità di certificare nè la capacità, nè la moralità, come non debbe desiderare che vi siano persone che vadano a mendicare di tali attestazioni.

Per questi motivi la Commissione persiste a domandare la soppressione di questo alinea.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. In verità io avrei creduto la Commissione meno rigorosa negli emendamenti che essa va proponendo al progetto del Ministero. Questo diede già alla Commissione prove bastanti e forse assai al di là di quello che poteva desiderarsi del suo spirito di conciliazione, e del suo vivo desiderio di vedere approvata la legge.

Io non comprendo, o signori, come l'onorevole relatore, mentre egli stesso riconosce che non sarebbe vietato alla Camera di disciplina di spedire certificati di capacità e di moralità, come non sarebbe vietato a lui medesimo di farlo, come, dico, mentre egli riconosce questo diritto alla Camera di disciplina, voglia insistere per la soppressione del progetto del Ministero, dove accenna che esso riconosce che si debba dare quest'autorità alla Camera.

Io mi oppongo alla soppressione perchè superflua ed

inutile; perchè non credo che si debbano emendare i progetti del Governo senza che vi sia almeno un motivo plausibile, e qui non vi ha nemmeno apparenza di ragionevolezza, dal momento che lo stesso relatore vi disse: sì, è indubitato che quando un sostituto chiedesse alla Camera di disciplina, la quale è incaricata di sorvegliare sulla sua condotta, un certificato di moralità e capacità, essa avrebbe il diritto di farlo.

Ebbene, che cosa dice la legge?

Proclama appunto questa verità ammessa testè dall'onorevole relatore della Commissione; quindi io insisto a che il progetto del Governo sia mantenuto in questa parte quale fu presentato.

Mi sono già a questo proposito spiegato altra volta: se si tratta di emendare la legge migliorandone il contesto o correggendone i difetti, facciamolo, chè tutti in ciò cadiamo d'accordo, ma non si addivenga a variazioni che sieno, mi scusi l'onorevole relatore la parola, più che altro dal mero capriccio dettate.

PESCATORE, relatore. Prego il signor ministro di persuadersi che io non ho sostenuto la proposta della Commissione nè per piacere e molto meno per capriccio.

Io ho parlato per necessità d'ufficio, perchè anche in questo momento la Giunta mi ha detto di mantenere quanto essa aveva dichiarato; onde che, ordinandomi la Giunta di parlare, anche volendo, io non avrei potuto tacere.

Essa poi, esaminando il progetto ministeriale, ha creduto di riformare quest'articolo, nella convinzione di secondare l'idea stessa del signor ministro; perciocchè, o signori, bisogna ritenere quanto si discusse nell'altra Camera del Parlamento.

Voi sapete che il Senato proponeva quel sistema, a cui accennava ieri l'onorevole Arnulfo, che cioè fosse delegato al magistrato, alla Corte d'appello l'autorità illimitata, arbitraria, d'inquisire sulla capacità e sulla moralità, e di respingere quelli che esso non giudicasse abbastanza capaci o morali.

In questo sistema si esigevano dagli aspiranti, per essere ammessi alla professione, molti certificati, e fra gli altri anche quello della Camera di disciplina.

Si comprende in questo sistema come il progetto avesse poi delegato espressamente alla Camera di disciplina questa attribuzione di spedire certificati di capacità e moralità, perchè erano le condizioni indispensabili dell'ammissione. Ma quando, per la potente parola dell'onorevole ministro, trionfò in Senato l'opinione contraria a cui applaudiamo, che cioè il potere discrezionale, inquisitoriale, non si dovesse delegare nè al Governo nè ai magistrati; quando trionfò il principio della vera libertà, quello di stabilire per legge le condizioni o di rimuovere ogni arbitrio dell'uomo, la Commissione innocentemente ha creduto che il numero secondo di cui si ragiona fosse rimasto nel progetto per obliione; e credo nelle conferenze private che ebbi l'onore di tenere col ministro di avere accennato anche questo. In tal fatto od il ministro commette una dimenticanza, oppure io erro; ma il vero si è che la Commissione ha cre-

duto di rimediare ad una obliione, quantunque il ministro adesso dimostri che volontariamente fu mantenuta quella disposizione.

La Commissione doveva poi spiegare, ed ha spiegate per organo del suo relatore, le ragioni per cui essa crede che sia più conveniente sopprimere la disposizione; perchè in verità, siccome i certificati di moralità e di capacità non debbono mai produrre alcun effetto legale, pare sconveniente istituire un'autorità per ispedirli.

Il ministro poi potrebbe almeno spiegare più chiaramente questa disposizione, ed aggiungere che la Camera di disciplina rilascerà a chi li richiede certificati di capacità o di moralità.

Qui non facciamo, credo, una quistione di Gabinetto, e nemmeno quistione del proseguimento della legge. La Commissione ha esposte le sue ragioni; ma vedrà con piacere che la Camera soddisfi al voto del ministro, se così gli piace e pone in ciò un così vivo interesse.

PRESIDENTE. Mi pare che, dopo le spiegazioni che ebbero luogo, Ministero e Commissione potrebbero facilmente mettersi d'accordo.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Potremmo andare d'accordo, ristabilendo il numero 2 coll'aggiunta che propone l'onorevole relatore, e potrebbe dirsi:

« Spedire ai medesimi i certificati di capacità e moralità che le fossero richiesti. »

PESCATORE, relatore. Sì, sì!

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Del resto io sono ben lieto di potere dichiarare alla Camera che non ho mai dubitato dei sentimenti di conciliazione del relatore e della Commissione.

Può benissimo darsi che egli mi avesse parlato di ciò, e che io me ne sia scordato: ringrazio però la Commissione di avere aderito a che si mantenga il numero 2 dell'articolo che si discute, quale venne dal Ministero proposto, perchè così si può più facilmente ottenere l'adozione della legge.

PRESIDENTE. Dunque il numero 2 sarebbe così formulato: « Nell'invigilare sulla condotta dei sostituiti e dei praticanti, e nello spedire o rifiutare ai medesimi i certificati di moralità e capacità che le fossero richiesti. »

Leggerò dunque l'intero articolo per metterlo ai voti:

« Le attribuzioni della Camera di disciplina consistono:

« 1° Nel vegliare all'osservanza della legge e dei regolamenti, ed al mantenimento della disciplina fra i procuratori, affinchè il loro ufficio venga esercitato con quei principii di rigorosa probità e delicatezza, che deggiono costituire la base fondamentale della loro professione;

« 2° Nell'invigilare sulla condotta dei sostituiti e dei praticanti, e nello spedire o rifiutare ai medesimi i certificati di moralità e capacità che gli fossero richiesti;

« 3° Nel dare i provvedimenti disciplinari che sono di sua competenza;

« 4° Nel promuovere quelli che sono di competenza delle Corti o dei tribunali;

« 5° Nel prevenire o conciliare le differenze che pos-

sono insorgere fra i procuratori e fra essi e i loro sostituiti, non che tra i terzi e i procuratori o loro sostituiti, per oggetti attinenti all'esercizio delle loro funzioni;

« 6° Nel dare un avviso motivato sulle anzidette differenze e sulle questioni relative alla tassa degli onorari e delle spese;

« 7° Nel determinare la somma che i procuratori debbono annualmente contribuire per le spese d'ufficio della Camera stessa.

« L'annuo contributo non potrà però eccedere la terza parte della rendita della malleveria. »

PRESIDENTE. Il signor relatore ha facoltà di parlare.

PESCATORE, relatore. C'era ancora un'altra differenza. La Commissione all'ultimo alinea, invece della terza parte della rendita proponeva si dicesse *la metà*, ma questa discussione si riferiva all'altra proposta di diminuire la cauzione. Non essendosi accettato la diminuzione della cauzione, si ristabilisce la terza parte, come è detto nell'articolo ministeriale.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo testè letto.

(È approvato.)

« Art. 39. Nelle città in cui il numero dei procuratori è minore di quello indicato nell'articolo 35, le attribuzioni della Camera di disciplina sono esercitate dall'assemblea generale. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 40... »

PESCATORE, relatore. L'articolo che sta per leggere il presidente si riferisce ad una questione rimasta in sospenso, quindi per ora non è il caso di discuterlo.

PRESIDENTE. Sarà dunque sospenso.

« Art. 41. I patti convenuti fra i procuratori ed i loro sostituiti circa l'opera e la retribuzione dovranno essere ridotti in iscritto, ed un doppio ne sarà depositato nella segreteria della Camera di disciplina; sarà pure ridotta in iscritto e depositata come sopra ogni modificazione della prima convenzione. Ogni relativo patto verbale sarà nullo. »

(È approvato.)

Voci. A domani!

PROPOSIZIONE DI AGGIORNAMENTO.

PRESIDENTE. Debbo significare alla Camera che venne deposta sul banco della Presidenza la seguente proposta:

« I sottoscritti propongono che la Camera non tenga seduta il giorno di lunedì 31 corrente. »

Boggio, Cotta-Ramusino, Beolchi, Belli, Carlo Cavallini, Mazza, Sanna, Baino, Berruti, Mulletti, Franchi, Annoni, Gallini, Farini, Mathis, Bottero, Canalis, Chiaves, Tegas.

BOGGIO. Brevissime parole basteranno per spiegare questa proposta.

L'augusta principessa Clotilde, dopo avere stretto un nodo indissolubile, che deve consolidare quella alleanza colla valorosa nazione francese, che, secondo ben disse il nostro presidente, apre tutti i cuori alle più liete speranze, salperà probabilmente lunedì dalle spiagge liguri alla volta della nuova patria che l'attende con affettuosa impazienza.

Voci. Non è lunedì!

BOGGIO. O lunedì o martedì.

I sottoscrittori della proposizione testè letta sono stati animati dal vivo desiderio di dare una dimostrazione di loro sentimenti alla figlia del nostro Re, sembrando loro essere opportuno e conveniente che, al momento in cui ella sta per separarsi dalla sua terra natia, accogliesse un ultimo saluto dai componenti la rappresentanza nazionale, un saluto che le provasse ancora una volta qual ricca copia di care rimembranze ella lasci dietro di sé nel suolo della tradizionale fedeltà e del secolare affetto alla sua gloriosa stirpe.

Così accennato il motivo della proposta, non occorrono altre parole per giustificarla.

Decida ora la Camera se abbia fin d'ora a deliberare sulla medesima.

PRESIDENTE. Prima di porre ai voti questa proposta, farò osservare al deputato Boggio ed agli altri sottoscritti che, pel caso venisse adottata, non bisognerebbe limitare la vacanza al solo giorno di lunedì, perchè non so se la partenza sia in tal giorno: potrebbe anche essere martedì o mercoledì.

Voci. Si sospenda la seduta per il giorno della partenza.

PRESIDENTE. Credo che molti deputati andranno a Genova, epperò difficilmente la Camera potrebbe trovarsi in numero il giorno dopo. Mi pare quindi che sarebbe meglio stabilire che non vi sia seduta nei giorni di lunedì e di martedì.

BOGGIO. Io propongo allora che vi sia vacanza nei giorni di lunedì e di martedì.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se intenda che non vi sia seduta nei giorni di lunedì e di martedì della prossima settimana.

(La Camera approva all'unanimità.)

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione del progetto di legge relativo all'esercizio della professione di procuratore.